

## **TI\_GERICHTE 72.2013.3 vom 8. Juli 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-07-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2013.3\\_d20140708](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2013.3_d20140708)

FR: TI\_GERICHTE 72.2013.3 du 8 juillet 2014

IT: TI\_GERICHTE 72.2013.3 del 8 luglio 2014

### **Regeste**

Amministrazione infedele aggravata, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

luglio 2014/md Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise criminali composta da: giudice Mauro Ermani, Presidente GI 1 6 GI 2 7 Veronica Lipari, vicecancelliera sedente nell'aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero pubblico e in qualità di accusatori privati: ACPR 1 rappresentata da RAAP 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 rappresentata da RAAP 2 ACPR 5 rappresentata da RAAP 3 ACPR 6 rappresentata da RAAP 4 contro IM 1 e domiciliato a rappresentato da DUF 1 imputat, a norma dell'atto d'accusa nr. 4/2013 del 14.01.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di ripetuta appropriazione indebita per avere, a \_\_\_\_\_ ed in altre località del Ticino, nel periodo gennaio 2009 – febbraio 2010, in più occasioni, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, agendo in qualità di amministratore unico della società \_\_\_\_\_, con firma individuale sui conti societari aperti presso \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, indebitamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali a lui affidati per un importo complessivo di CHF 1'118'453.70 e meglio, per avere, indebitamente e ripetutamente prelevato fondi a contanti dai conti bancari nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, intestati alla \_\_\_\_\_, sui quali aveva diritto di firma individuale, per un importo complessivo di CHF 1'118'453.70, denaro provento dell'attività della società e necessario, almeno in parte, per provvedere al pagamento delle diverse ditte a cui erano stati subappaltati i lavori precedentemente assegnati dallo Stato del Cantone Ticino alla \_\_\_\_\_, utilizzando lo stesso per scopi personali, in particolare per giocare al Casinò, rispettivamente per saldare debiti, con interessi usurari, da lui contratti per ottenere denaro per giocare al Casinò, nonché per eventuali ulteriori scopi non accertati con precisione, ma comunque non nell'interesse della \_\_\_\_\_, ritenuto che in tal modo la \_\_\_\_\_ è stata privata della liquidità necessaria per far fronte ai propri impegni nei confronti dei subappaltatori, nonché dei propri creditori/fornitori, e in particolare ha portato a delle insinuazioni di crediti, nell'ambito dello scioglimento della società, essendo la stessa priva di consiglio di amministrazione, di organo di revisione e di recapito statutario, per un importo complessivo di CHF 153'513.89; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: dagli art. 138 cifra 1 CP ed inoltre imputato, a complemento della promozione dell'accusa vengono presentate le seguenti proposte con scritto 07.05.2014 del Procuratore pubblico PP 1, di 1. amministrazione infedele qualificata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto per avere, a \_\_\_\_\_ ed in altre località del Ticino, nel periodo gennaio 2009 – febbraio 2010,

agendo nella qualità di azionista e amministratore unico con firma individuale della società \_\_\_\_\_, obbligato per negozio giuridico e per legge a gestirne gli interessi patrimoniali, mancando al proprio dovere, danneggiando tale patrimonio, e meglio per avere in qualità di amministratore unico con firma individuale della società \_\_\_\_\_, ripetutamente e intenzionalmente violato i suoi doveri, compiendo personalmente numerosi prelevamenti indebiti a contanti dai conti bancari nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, intestati alla \_\_\_\_\_, per un importo totale di CHF 1'118'453.70, utilizzando tale importo per scopi personali, estranei alla società, segnatamente per giocare al Casinò e per saldare debiti personali, con interessi usurari, contratti per ottenere denaro per giocare al Casinò, permettendo con il suo agire che il patrimonio della \_\_\_\_\_ venisse concretamente danneggiato e procacciandosi in tal modo un indebito profitto per un importo equivalente ai prelevamenti indebiti, ovvero pari a CHF 1'118'453.70, reato previsto: dall'art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP; 2. cattiva gestione per avere, a \_\_\_\_\_ ed in altre località del Ticino, nel periodo gennaio 2009 – febbraio 2010, nella sua qualità di azionista unico e amministratore della società, a causa di cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni, cagionato o aggravato l'eccessivo indebitamento della società \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, poi dichiarata fallita con decreto della Pretura del distretto di \_\_\_\_\_ del 10 novembre 2010, e meglio per avere, nel periodo summenzionato, indebitamente e ripetutamente prelevato fondi a contanti dai conti bancari nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, intestati alla \_\_\_\_\_, sui quali aveva diritto di firma individuale, per un importo complessivo di CHF 1'118'453.70, utilizzando lo stesso per scopi personali, estranei alla società, cagionando, rispettivamente aggravando l'eccessivo indebitamento e l'insolvenza della società, conoscendone la relativa situazione, ritenuto che nell'ambito della procedura di scioglimento della società, dichiarato in data 14 luglio 2010 essendo la stessa priva di consiglio di amministrazione, di organo di revisione e di recapito statutario, la \_\_\_\_\_ aveva esecuzioni in corso, in data 6 agosto 2010, per un importo pari a CHF 1'193'212.60 (comprensivo di interessi), mentre in data 15 ottobre 2010 risultavano insinuati, nella procedura di liquidazione in via di fallimento, crediti per un importo complessivo di CHF 153'513.89, considerato che non tutti i creditori hanno ritenuto di insinuare il loro credito nella procedura di liquidazione; reato previsto: dall'art. 165 cpv. 1 CP, ed inoltre imputato, a complemento della promozione dell'accusa vengono presentate le seguenti proposte con scritto 07.07.2014 del Procuratore pubblico PP 1, di 1. bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento per avere, a \_\_\_\_\_ ed in altre località del Cantone Ticino, nel periodo gennaio 2009 – febbraio 2010, nella sua veste di azionista e amministratore unico della società \_\_\_\_\_, con firma individuale sui conti societari aperti presso \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, ripetutamente diminuito fittiziamente, in danno dei suoi creditori, l'attivo della società, distraendo valori patrimoniali di spettanza di quest'ultima, e meglio per avere, distratto beni provento dell'attività sociale e pertanto di spettanza della società stessa, per un valore complessivo di almeno CHF 1'118'453.70, pari all'importo che, secondo le registrazioni contabili, avrebbe dovuto trovarsi nella cassa della società, prelevando indebitamente e ripetutamente fondi a contanti dai conti bancari nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, intestati alla \_\_\_\_\_, diminuendone

fittiziamente gli attivi in danno dei creditori e cagionando in tal modo procedure esecutive per un importo complessivo di CHF 1'193'212.60 (comprensivo di interessi), ritenuto che la società è stata poi dichiarata fallita con decreto della Pretura del distretto di \_\_\_\_\_ del 10 novembre 2010, considerato che nell'ambito della procedura di scioglimento della società, dichiarato in data 14 luglio 2010 essendo la stessa priva di consiglio di amministrazione, di organo di revisione e di recapito statutario, la \_\_\_\_\_ aveva esecuzioni in corso per CHF 1'193'212.60 (comprensivo di interessi), mentre in data 15 ottobre 2010 risultavano insinuati, nella procedura di liquidazione in via di fallimento, crediti per un importo complessivo di CHF 153'513.89, considerato che non tutti i creditori hanno ritenuto di insinuare il loro credito nella procedura di liquidazione; reato previsto: dall'art. 163 CP. Presenti: - la Procuratrice pubblica PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l'avv. DUF 1, difensore d'ufficio dell'imputato IM 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:45. Evase le seguenti questioni: L'imputato IM 1 non parteciperà al dibattimento a causa di problemi di salute. Non ritenendo necessaria la sua presenza, egli è dispensato dal comparire personalmente al dibattimento, come preannunciato con ordinanza 07.07.2014 alla quale le parti non si oppongono (art. 336 cpv. 3 CPP). È comunque presente in aula il suo difensore d'ufficio, avv. DUF 1. Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: La PP descrive la persona dell'imputato, ripercorrendo quanto emerso nell'unico verbale di interrogatorio esperito nel corso del procedimento. IM 1 aveva il progetto di trasformare la \_\_\_\_\_ in una impresa generale di costruzioni, e così a suo dire fece una volta rilevate tutte le azioni, cambiando lo scopo sociale della società e assumendo dei dipendenti. Egli riusciva a farsi conoscere fino ad ottenere appalti pubblici, per poi cessare bruscamente l'attività all'inizio del 2010 facendo perdere le proprie tracce e lasciando importanti debiti scoperti e lavori incompleti. Nel suo unico interrogatorio, egli dichiarava di aver perso quanto versatogli dal Cantone Ticino per il pagamento di tali lavori al casinò giocando d'azzardo, come pure ne utilizzava una parte per rimborsare prestiti a tassi usurari contratti per lo stesso scopo. Solo una minima parte venivano utilizzati per pagare contributi sociali e stipendi dei dipendenti. L'atteggiamento non collaborativo dell'imputato ha complicato non poco l'inchiesta e non ha permesso di contestargli le risultanze istruttorie. In diritto, il reato da ritenere a mente dell'accusa è l'amministrazione infedele aggravata in concorso con la bancarotta fraudolenta, o la cattiva gestione. L'aggravante è data dalla volontà di conseguire un indebito profitto. Cita la \_\_\_\_\_. L'infrazione è intenzionale. Nel caso di specie, IM 1 è AU della \_\_\_\_\_, e pure azionista unico, secondo quanto da lui dichiarato. Egli era titolare di un diritto di firma individuale ed aveva pieno potere di disposizione sul patrimonio della società. Secondo la giurisprudenza, una società con un solo azionista costituisce una persona distinta anche per il solo azionista, il suo patrimonio è dunque da considerarsi altrui (\_\_\_\_\_). IM 1 a mente dell'accusa ha saccheggiato il patrimonio della \_\_\_\_\_ per oltre un milione di franchi. Secondo le ricostruzioni, l'importo utilizzato dall'imputato non sarebbe nemmeno stato sufficiente per coprire le esecuzioni avviate nei confronti della società, essendo queste superiori all'importo da lui indebitamente prelevato. Vero è che i crediti insinuati nel fallimento sono di soli fr. 154'000 e che non vi è la certezza che i precetti esecutivi avessero basi fondate, ma a mente della PP non bisogna dimenticare che molti creditori hanno rinunciato ad insinuare il proprio credito per evitare ulteriori spese, già consapevoli del fatto che non vi erano più beni a disposizione della società. Riconoscendo i soli crediti insinuati nel fallimento si premierebbe l'imputato ed il fatto che questo abbia deciso di far perdere le

proprie tracce. In merito all'accusa di bancarotta fraudolenta, l'art. 163 CP sanziona un comportamento fraudolento del debitore nei confronti dei creditori, la diminuzione fittizia di un elemento attivo in loro danno. Dal profilo soggettivo il reato è intenzionale. Il danno non deve necessariamente verificarsi. La punibilità è data solo se viene dichiarato il fallimento o un ACB. La \_\_\_\_\_ è stata dichiarata fallita il 10.11.2010. In alternativa la PP propone il concorso con il reato di cattiva gestione (165 CP), in quanto ritiene l'agire dell'imputato negligenziosamente grave, avendo questo intrapreso una simile attività senza nemmeno immettere un franco in una società già priva di capitale, fino a portarla al fallimento. In merito alla commisurazione della pena, i fatti di cui IM 1 è chiamato a rispondere sono oggettivamente gravi, si tratta di un concorso di reati gravi e reiterati, che hanno causato un danno ingente, tutto per procacciarsi un indebito profitto. Egli non ha collaborato e non si è assunto le proprie responsabilità. Chiede che venga condannato a una pena detentiva di 32 mesi di detenzione da scontare, ritenuto che non si oppone ad una sospensione parziale della pena con un periodo di prova di almeno 3 anni. Chiede inoltre la condanna al risarcimento di eventuali danni agli accusatori privati come da loro richiesti, facendo ricorso, dopo deduzione di tasse e spese processuali, all'importo sequestrato; § l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: Sottolinea la quasi totale mancanza di contatti con il suo assistito e le difficoltà di tale difesa. Precisa di averlo incontrato in un'unica occasione circa 3 anni fa, per poi continuare i contatti via email. Da un punto di vista fattuale, a IM 1 viene rimproverato di aver prelevato più di un milione di franchi che avrebbe utilizzato nell'interesse proprio. Che egli abbia effettuato questi prelievi è un dato di fatto, che in parte abbia usato questi fondi per interessi propri e che questo sia illecito non è neppure contestato. L'unico elemento in discussione riguarda la quantificazione dell'illecito profitto e del danno causato. A mente della difesa, i fatti così come descritti non configurano il reato di cattiva gestione, in quanto l'imputato non ha negligenziosamente amministrato la sua società, al contrario, egli ha prelevato intenzionalmente dei fondi per poi usarli per suoi scopi personali. In merito all'accusa di appropriazione indebita, questo reato a mente della difesa non è dato mancando l'elemento dell'affidamento. Entra in linea di conto invece l'amministrazione infedele qualificata, alle condizioni ricordate nella \_\_\_\_\_. In sostanza, in un caso come il nostro in cui l'amministratore unico è anche l'unico azionista, è reato quando viene intaccato il patrimonio minimo della società, a tutela degli interessi di terzi. Se poi i prelievi illeciti intaccano il patrimonio della SA in modo così grave da portare la società al fallimento, entra in considerazione anche il reato di bancarotta fraudolenta. La difesa dunque non contesta le accuse di 158 CP in concorso con 163 CP. La ricostruzione dell'\_\_\_\_\_ non quantifica l'illecito, semplicemente calcola l'importo prelevato dai conti che non è giustificato e su quale IM 1, scelta sua, non si è mai espresso. L'onere della prova spetta all'accusa, e nel caso concreto non è provato quale importo sia da considerare intaccamento del patrimonio minimo della SA. In una simile situazione, non contestando l'illiceità del comportamento, in applicazione stretta del principio in dubio pro reo, bisognerebbe calcolare l'illecito in altro modo. Nel fallimento della \_\_\_\_\_ venivano insinuati crediti per fr. 154'000.- circa, a fronte di attivi per un totale di almeno fr. 68'000.- (sequestrati) e passivi di fr. 250'000.- (crediti più capitale azionario), la parte intaccata risulta di almeno fr. 182'000.-, dunque secondo la difesa sarebbe questo l'importo da considerare quale illecito profitto. In via subordinata, se la Corte non dovesse ritenere questo calcolo, la difesa fa osservare che IM 1 ammetteva nell'unico verbale esperito di avere prelevato soldi dai conti della società per giocarli d'azzardo per l'ammontare di fr.

600'000.-, e fr. 300'000 per rimborsare dei prestiti contratti con usurai. Dunque, considerando nuovamente il principio in dubio pro reo, non è chiaro se i fr. 300'000.- potrebbero già essere compresi nei fr. 600'000.-, nel dubbio bisogna ritenere quest'ultima ipotesi più favorevole all'imputato. Per quanto concerne invece la bancarotta fraudolenta, il bene protetto dalla disposizione è il patrimonio dei creditori, essendo un reato fallimentare. La difesa sostiene dunque che per questa ipotesi bisogna forzatamente ritenere l'importo dei crediti insinuati, pari a fr. 154'000.- circa. Il concorso fra i due reati è pacifico, da considerare comunque nella commisurazione della pena che l'agire illecito è sempre lo stesso e che i suoi reati si sovrappongono (\_\_\_\_\_ consid. 6, e 6b\_880/2009 del 30 marzo 2010 consid. 6.2). In merito alla commisurazione della pena, l'imputato in occasione del suo unico verbale ha comunque collaborato. In seguito non si presentava per paura di venire arrestato. Egli ha comunque provato di aver delinuito perché preso dal vizio del gioco. Sono inoltre trascorsi anni dai fatti che si situano tra il gennaio 2009 ed il febbraio 2010, e nel frattempo IM 1 non ha più interessato la giustizia. Il precedente penale è remoto nel tempo, la prognosi per il futuro non è sfavorevole ed il suo stato di salute è compromesso gravemente. Chiede dunque una riduzione della pena proposta in modo che questa possa beneficiare della sospensione condizionale totale, non si oppone al periodo di prova proposto di 3 anni. Le pretese degli accusatori privati, ritenuto che il reato di amministrazione infedele 158 CP è realizzato ai danni del patrimonio della società \_\_\_\_\_, non possono essere riconosciuti venendo a mancare la dovuta legittimazione. Diversamente per il reato di bancarotta fraudolenta che protegge i creditori, limitatamente a quelli che si sono insinuati nella procedura di fallimento. A beneficio di quest'ultimi la difesa non si oppone ad un eventuale dissequestro dell'importo sequestrato, previa deduzione di tasse e spese. Considerato, in fatto ed in diritto 1. Dagli atti emerge il seguente CV dell'imputato: " Ho preso il diploma di terza media in Italia. In seguito ho iniziato a lavorare nella ditta di famiglia che si occupava di vendita di prodotti edili. In sostanza io mi recavo dai clienti ai quali presentavo i prodotti. A circa 19 anni ho aperto un bar a \_\_\_\_\_. In pratica facevo il gerente-barista. Questa attività è durata circa 3 anni. In seguito mi sono trasferito a \_\_\_\_\_ dove per circa 2 anni ho lavorato quale trasportatore per il giornale \_\_\_\_\_: caricavo la mattina le copie del giornale e giravo la città per distribuirlo alle edicole. Dopo questa esperienza sono tornato in provincia di \_\_\_\_\_, dove sono stato assunto quale direttore da una catena di supermercati. Gestivo in pratica 5 diversi supermercati. ADR che non avevo esperienza in questa attività, ma un'esperienza acquisita sul campo. Sono stato direttore di questi supermercati per circa 15 anni. ADR che ho terminato il lavoro quale direttore in quanto avevo voglia di cambiamenti. Avevo deciso di venire in Svizzera. ADR che non avevo un'idea ben precisa di cosa avrei fatto in Svizzera, ma avevo deciso di trasferirmi per vedere cosa mi avrebbero offerto. Se non avessi ottenuto una buona offerta, sarei tornato ad \_\_\_\_\_. ADR che io avevo esperienza nel ramo della vendita e pensavo di trovare un lavoro in questo ramo. ADR che arrivato in Svizzera ho trovato un lavoro presso una gioielleria di \_\_\_\_\_. In pratica mi occupavo di vendita di gioielli. Ho lavorato per questo negozio circa 4 mesi. ADR che mi sono licenziato in quanto non guadagnavo abbastanza per coprire le mie spese. ADR che mi sembra di ricordare che guadagnavo circa 3'500 CHF netti al mese. ADR che inizialmente mi sono trasferito in Svizzera senza mia moglie." (cfr. VI a IM 1 del 23.03.2011, AI A1, pag. 2-3). Dall'estratto del casellario giudiziale svizzero del 01.06.2011 IM 1 risulta incensurato. 2. Il procedimento penale nei confronti di IM 1 è stato aperto in seguito ad alcune notizie pubblicate sugli organi di stampa cantonali secondo cui

quest'ultimo, in veste di amministratore unico della \_\_\_\_\_, si sarebbe indebitamente appropriato di denaro pubblico versato dal Cantone nell'ambito di procedure di appalto. Secondo le informazioni riportate dai media, la \_\_\_\_\_ avrebbe ottenuto il pagamento di acconti da parte dello Stato per lavori a lei commissionati: di questi importi solo una parte sarebbe stata regolarmente versata a favore delle ditte subappaltatrici, mentre, almeno in parte, i fondi sarebbero stati utilizzati da IM 1 per scopi personali. IM 1 si sarebbe poi reso irreperibile, lasciando alcune delle ditte subappaltatrici con fatture scoperte. In data 10.03.2011 la PP PP 1 citava l'imputato a comparire il 21.03.2011 per essere interrogato, rilasciandogli il salvacondotto conformemente all'art. 204 CPP. IM 1 veniva quindi interrogato un'unica volta il 23.03.2011 (AI A1). Citato a comparire una seconda volta in data 21.08.2012 IM 1, con scritto 10.08.2012 del suo difensore d'ufficio Avv. DUF 1 (cfr. AI 112), affermava di non intendere presenziare ad alcun interrogatorio, avvalendosi della facoltà di non rispondere (cfr. AI 124, allegato doc. 1 al presente rapporto, pag. 5-6). Al dibattimento non è comparso. In un primo momento, in particolare all'UP, il difensore ha comunicato che l'accusato non aveva alcuna intenzione di comparire in aula (verbale d'udienza preliminare 14.04.2014). Poco prima del dibattimento ha fatto pervenire alla Corte un certificato medico del seguente tenore: " Il Sig. IM 1, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, è ricoverato in questa \_\_\_\_\_ il 23.05.2014 con cartella clinica n. 9881, affetto da carcinoma della porzione sovraglottica della laringe, ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico di laringectomia orizzontale sovraglottica allargata alla base della lingua con svuotamento linfonodale laterocervicale bilaterale in data 27.05.2015. il paziente è tutt'ora ricoverato in corso di riabilitazione deglutitoria". È stato, quindi, autorizzato a non comparire giusta l'art. 366 CP. 3. In data 11.04.2010 la \_\_\_\_\_ risulta essere iscritta al Registro di commercio del Cantone Ticino con il seguente scopo: " Lo sviluppo, la realizzazione, l'amministrazione e l'intermediazione di progetti ed oggetti nel settore immobiliare; la conduzione di un'impresa generale di costruzioni, la compravendita di immobili; la gestione, l'acquisto e la vendita di esercizi pubblici; l'importazione, l'esportazione ed il commercio di beni e servizi; la compravendita di cucine, accessori sanitari, porte, prodotti di falegnameria, prodotti edili. La società potrà esplicare ogni operazione finanziaria e commerciale necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, partecipare, collaborare con società del ramo.". IM 1 risulta iscritto quale amministratore unico con firma individuale dal 03/09.08.2007 al 17/23.03.2010 (cfr. AI 2).

4. IM 1 ha dichiarato di avere cominciato il suo lavoro presso la \_\_\_\_\_ dopo essersi licenziato dalla gioielleria: " ADR che in seguito sono stato assunto quale venditore della \_\_\_\_\_. Ho ottenuto questo lavoro da \_\_\_\_\_, mio conoscente già da alcuni anni. ADR che \_\_\_\_\_ l'avevo conosciuto in \_\_\_\_\_. Lui mi ha assunto quale venditore cucine. ADR che in quel periodo la \_\_\_\_\_ non aveva alcuna attività. Io sono stato assunto da \_\_\_\_\_ in quanto quest'ultimo voleva rilanciare l'attività della società e ha chiesto il mio aiuto. Il mio compito era quello di avviare un'attività di vendita di porte, finestre e di cucine. Preciso che sono diventato in quel periodo azionista della società in ragione del 33% della società. ADR che mi sembra di ricordare di aver pagato ca. 10'000-15'000 EURO per l'acquisto delle azioni. ADR che questo denaro è servito per l'avviamento della attività della società. ADR che la società in quel momento non aveva capitale sociale. ADR che io ho sempre parlato unicamente con \_\_\_\_\_ della questioni societarie. Per quanto mi concerne era lui proprietario del restante 67% delle azioni della società. ADR che io ero stipendiato dalla società o meglio era stato stabilito uno stipendio di circa CHF 3'500-4'000. Preciso però che in sostanza non l'ho mai percepito lo stipendio

in quanto la società non guadagnava abbastanza. ADR che in quel periodo vivevo quindi grazie ai miei risparmi.” (AI A1, pag. 3). Alla domanda della PP sul motivo per cui avrebbe lasciato il suo lavoro presso la gioielleria per un nuovo lavoro dove riceveva sostanzialmente uno stipendio pari a quello che già percepiva, rispettivamente dove doveva immettere capitale per avviare l’attività, l’imputato: " Rispondo che io credevo più nel progetto della \_\_\_\_\_ che mi avrebbe, secondo i miei piani, portato ad ottenere guadagni maggiori con il tempo.” (AI A1, pag. 3). In merito alla sua attività presso la società, IM 1: " ADR che io ho iniziato a lavorare per la \_\_\_\_\_ attorno al 2005. Sono diventato direttore della società come risulta dall’estratto del registro di commercio nel febbraio-marzo 2007. Quando sono diventato direttore è pure cambiato lo scopo della ditta, la quale è diventata un’impresa generale di costruzione. ADR che io inizialmente in pratica andavo per cantieri e negli uffici delle ditte a proporre l’acquisto di porte, finestre e cucine che mi venivano fornite da ditte \_\_\_\_\_. Come detto quest’attività non ha portato a grossi guadagni, o meglio la ditta era in quegli anni in perdita. ADR che tra il 2005 e il 2007 comunque qualcosa si guadagnava, normalmente quanto sufficiente per pagare le bollette della ditta. Ribadisco che io in pratica non ricevevo mai lo stipendio integralmente, anche se qualcosa riuscivo ad ottenere. Ho comunque fatto capo ai miei risparmi per sopravvivere. Ad un certo punto, visto che la società era in continua perdita, \_\_\_\_\_ mi ha comunicato che era sua intenzione chiudere o uscire dalla società nel caso in cui io avessi voluto continuare con l’attività. Io in quel periodo avevo notato un incremento del lavoro edilizio in generale, ed ho quindi voluto continuare in questa operazione, passando dalla semplice vendita di porte finestre e cucine, ad un’impresa generale di costruzioni. ADR che non ho versato nulla a \_\_\_\_\_ per l’acquisto delle restanti azioni, in quanto la società era in perdita.” (AI A1, pag. 3-4). La PP PP 1 chiedeva quindi che tipo di esperienza avesse nel ramo dell’impresa generale di costruzioni, ritenuto che dal CV risulta che in pratica avrebbe sempre fatto il venditore: " Rispondo che nella mia famiglia ci siamo sempre occupati di questioni edilizie anche se nel ramo della vendita. Inoltre era mia intenzione occuparmi personalmente di questioni amministrative e di procacciare lavori, mentre avrei assunto qualcuno che si occupasse degli aspetti tecnici. Preciso inoltre che la mia intenzione iniziale era quella di procedere principalmente con la ristrutturazione di immobili e non con la costruzione ex novo.” (cfr. VI a IM 1 del 23.03.2011, AI A1, pag. 4). Per quanto riguarda l’eventuale immissione di un capitale per l’inizio della sua attività, IM 1 afferma: " ADR che per iniziare questa nuova attività non ho immesso un capitale. In sostanza quando serviva denaro per il pagamento di fatture, operai, ecc. se la società non aveva abbastanza capitale facevo capo ai miei risparmi.” (AI A1, pag. 4). Invitato dalla PP a spiegare come fosse strutturata la \_\_\_\_\_ e meglio che tipo di personale fosse stato assunto, l’imputato asseriva a verbale: " Rispondo che inizialmente avevo assunto tre operai. Riguardando tra la documentazione riferita alla trattenuta d’imposta alla fonte posso dire che i primi operai sono stati \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e un terzo di cui al momento non ricordo il nome. ADR che facevo firmare agli operai dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. ADR che i contratti si trovano nella documentazione relativa alla società che possiedo io in Italia. Ho portato questa documentazione in Italia in un momento di confusione, in quanto posso tranquillamente affermare di non aver nulla da nascondere. Se necessario sono disposto a far avere la documentazione summenzionata. ADR che oltre agli operai, da subito mi sono avvalso della collaborazione di un ingegnere, tale \_\_\_\_\_. ADR che nel corso degli anni siamo arrivati ad un massimo di circa 22 dipendenti presso \_\_\_\_\_, me compreso. Tra questi non vi sono mai stati né apprendisti né persone che

svolgevano un piano occupazionale. ADR che la contabilità della società era stata affidata alla società \_\_\_\_\_. Quest'ultima l'aveva affidata a \_\_\_\_\_." (AI A1, pag. 4). Interrogato su quale fosse inizialmente il tipo di attività della \_\_\_\_\_ dal momento in cui era diventata impresa generale, IM 1 affermava: " Rispondo che per ottenere dei lavori, in quanto impresa nuova, io ho contattato telefonicamente praticamente tutti gli architetti/studi di architettura del Ticino, presentandogli la \_\_\_\_\_ e trasmettendogli documentazione da me preparata per far conoscere la società. Grazie questo modo la società ha ottenuto alcuni lavori di ristrutturazione. In particolare ricordo che ci è stato affidato il lavoro di ristrutturazione di una villa a \_\_\_\_\_ e di alcuni appartamenti a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_. ADR che le ristrutturazioni degli appartamenti hanno portato alla \_\_\_\_\_ un'entrata lorda variante tra 70'000-120'000 CHF. Per quanto riguarda la ristrutturazione della villa la società ha ottenuto un'entrata lorda di circa 500'000 CHF. ADR che in particolar modo la ristrutturazione di \_\_\_\_\_ ha permesso alla \_\_\_\_\_ di farsi conoscere dai vari architetti, ciò che ha portato ad ottenere ulteriori appalti per ristrutturazioni. ADR che si trattava sempre di lavori per privati. In sostanza nei primi 12 mesi la \_\_\_\_\_ ha svolto lavori unicamente per privati." (AI A1, pag. 5).

5.1. Nel mese di ottobre 2007 la \_\_\_\_\_ iniziava a lavorare per il Cantone, dapprima con l'assegnazione di incarichi diretti ed in seguito con l'assegnazione attraverso concorso pubblico (AI A1, pag. 7 ss.). Il Controllo cantonale delle finanze di \_\_\_\_\_, mediante suo scritto del 03.08.2011, informava il Ministero pubblico che le relazioni intercorse tra la \_\_\_\_\_ e lo Stato erano nel contempo state oggetto di verifiche anche in sede amministrativa. In un primo tempo queste verifiche sfociavano in un rapporto di accertamento preliminare allestito dal Controllo cantonale delle finanze il 04.03.2011 riguardante sia i tre mandati più importanti attribuiti previo pubblico concorso (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e prefabbricato a \_\_\_\_\_) sia i lavori di minore entità assegnati mediante incarichi diretti. Sulla base di questo rapporto, in data 08.03.2011 il Consiglio di Stato apriva un'inchiesta disciplinare nei confronti di due funzionari della Sezione della logistica, al fine di stabilire se per determinati progetti fossero state eseguite le corrette procedure amministrative. In data 16.03.2011 il Consiglio di Stato ratificava poi formalmente una precedente decisione del Dipartimento delle finanze e dell'economia con cui il Controllo cantonale delle finanze veniva incaricato di verificare, d'intesa con la Direzione della Sezione della logistica, l'idoneità delle procedure e del sistema di controllo interno presso quest'ultima in relazione all'attribuzione di mandati inferiori a CHF 10'000.00 (AI 47 e B1, pag. 3). In merito ai lavori effettuati dalla \_\_\_\_\_ per conto del Cantone Ticino, IM 1 affermava di avere conosciuto, in occasione di un aperitivo, alcuni architetti a cui avrebbe consegnato il suo biglietto da visita. In seguito sarebbe stato contattato da tale \_\_\_\_\_ dello studio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, il quale gli avrebbe chiesto se la \_\_\_\_\_ fosse immediatamente disponibile per effettuare dei movimenti di terra e per la sistemazione di un piazzale presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, lavori che dichiarava di avere accettato. Quest'opera avrebbe permesso all'accusato di allacciare alcuni contatti con i dipendenti del Cantone, in particolare con tale \_\_\_\_\_, funzionario della \_\_\_\_\_ già conosciuto in occasione del citato aperitivo, per ottenere altri lavori (AI A1, pag. 5-6). A partire dal 2007, la \_\_\_\_\_ ottenne così diversi incarichi diretti da parte del Cantone Ticino (AI A1, pag. 7 ss.). Alla domanda su chi lo contattasse per assegnargli questi incarichi, IM 1: " Rispondo che era \_\_\_\_\_ a chiamarmi per questi lavori." (AI A1, pag. 6). Dopo avere svolto questi primi lavori per il Cantone Ticino, IM 1 iniziava quindi ad interessarsi ai bandi di concorso per i lavori cantonali: " Per tornare alla

questione legata agli appalti pubblici preciso che dopo avere svolto i primi lavori ho deciso di interessarmi maggiormente a verificare i bandi di concorso per lavori assegnati dal Cantone.” (AI A1, pag. 5). 5.2. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con scritto 15.04.2010, esponeva nella seguente maniera la situazione legata agli appalti cantonali ottenuti mediante pubblico concorso dalla \_\_\_\_\_: " L'impresa di costruzione \_\_\_\_\_ si era aggiudicata i 3 appalti cantonali attraverso pubblico concorso. In ordine cronologico la prima aggiudicazione è stata quella relativa ai lavori di ristrutturazione del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dove i lavori inerenti l'appalto si sono già conclusi. Nel secondo caso si è trattato del risanamento presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, nel terzo la ristrutturazione di un edificio a \_\_\_\_\_ sede del \_\_\_\_\_ e di alcuni servizi del \_\_\_\_\_. Nei due ultimi casi il bando di concorso prevedeva lavori che potevano essere affidati in subappalto; le principali ditte subappaltatrici sono state regolarmente indicate nei documenti di concorso e la loro idoneità controllata secondo le disposizioni della LCPubb. Esse hanno un rapporto contrattuale diretto con la ditta \_\_\_\_\_ (ditta pilota) e non con lo Stato” (AI 8). Interrogato dalla PP \_\_\_\_\_ in data 20.07.2011, alla domanda se normalmente il Cantone riceveva copia dei contratti stipulati da tra l'appaltatore ed i subappaltatori, \_\_\_\_\_ rispondeva negativamente: " Il Cantone non riceve copia di questi contratti. La ditta che partecipa ai concorsi pubblici deve indicare nella sua offerta eventuali ditte subappaltatrici e presentare la documentazione che le attesta che le stesse sono in regola. ADR che se la ditta che ottiene i lavori decide in seguito di cambiare le ditte subappaltatrici la stessa deve darne comunicazione al Cantone il quale deve rilasciare un'autorizzazione a tale cambiamento.” (AI B1, pag. 11). Per quanto attiene la modalità con cui venivano normalmente regolati i rapporti tra appaltatore e subappaltatori e meglio da chi venivano effettuati i pagamenti a favore di questi ultimi, \_\_\_\_\_: " I pagamenti vengono gestiti direttamente dalla ditta che ha ottenuto l'appalto. Il Cantone in pratica ha unicamente un ruolo di controllo, nel senso che verifica che la ditta appaltatrice abbia versato quanto dovuto ai subappaltatori prima di procedere con ulteriori pagamenti a favore della ditta appaltatrice.” (AI B1, pag. 11). 6. In data 20.05.2008, attraverso un concorso pubblico, la \_\_\_\_\_ otteneva l'incarico per procedere a dei lavori presso il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, per un importo complessivo di CHF 956'906.75 (AI 16 e A1, pag. 14). \_\_\_\_\_, amministratrice della ACPR 4, società che si occupa di ponteggi in ambito edilizio, dichiarava di avere svolto dei lavori per la \_\_\_\_\_ presso il cantiere del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, e di vantare, per questi lavori, uno scoperto nei confronti della \_\_\_\_\_ di CHF 69'895.20: " ADR che confermo, come risulta dalla documentazione già prodotta, che il primo lavoro svolto dalla ACPR 4 per la \_\_\_\_\_ è stato presso il cantiere \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Per questi lavori è stata fatta una richiesta di acconto, regolarmente pagata dalla \_\_\_\_\_. Come risulta dalla documentazione il pagamento è avvenuto l'11 settembre 2008. ADR che confermo che la fattura finale per il cantiere \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ è stata inviata nel dicembre 2009, a lavori ultimati. Tra la richiesta di acconto e la fattura finale non vi sono più state richieste di acconto. Ricordo che vi erano stati diversi colloqui con IM 1, in cui lo stesso si lamentava di alcune questioni. A mio modo di vedere si trattava più che altro di scuse per dilazionare nel tempo il pagamento per il lavoro effettuato. (...) ADR che pertanto la ACPR 4 vanta ancora, nei confronti della \_\_\_\_\_, uno scoperto pari agli importi di cui alle fatture del febbraio 2010, riferita al cantiere di \_\_\_\_\_, e del dicembre 2009, riferita al cantiere \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_.” (AI B4, pag. 2-4). In data 08.10.2010 l'Avv. RAAP 2 produceva agli atti la fattura no. 31191/2693 del 31.12.2009 della ACPR 4 riferita al

cantiere del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, per un ammontare di CHF 69'895.20 (cfr. AI 18).

6.1. Il concorso nr. \_\_\_\_\_ per le opere da impresario costruttore – ripristino e protezione calcestruzzo armato (4 fasi) occorrenti alla ristrutturazione della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ – veniva pubblicato sul Foglio Ufficiale no. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (AI 30bis, 8 e 4). In data \_\_\_\_\_ il Consiglio di Stato delibera i lavori alla ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, risultata prima in classifica con 90.83 punti, per un importo di CHF 1'537'151.90. Il 24.07.2008 vengono inoltrati due ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo; uno da parte della ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, e l'altro da parte del consorzio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Il Tram, con sentenza 24.10.2008, dichiara e pronuncia il ricorso della \_\_\_\_\_ parzialmente accolto e quello del consorzio \_\_\_\_\_ respinto, annullando al contempo la decisione \_\_\_\_\_ del Consiglio di Stato e rinviando gli atti al committente per nuova decisione. In data \_\_\_\_\_ il Consiglio di Stato annulla il concorso in oggetto proponendo la sua riapertura con la procedura del pubblico concorso, contro il quale interpone nuovamente ricorso la \_\_\_\_\_. In data 16.03.2009 Il Tram delibera le opere citate alla \_\_\_\_\_ per l'importo di CHF 1'705'354.33 (cfr. Lettera dell'arch. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio \_\_\_\_\_ del 13.04.2010 e documentazione annessa, AI 4; Decisione del TRAM no. 52.2009.13 del 16.03.2009, AI 16). Nella sua lettera del 15.04.2010 al Ministero pubblico, \_\_\_\_\_ illustrava nella seguente maniera la situazione riguardante il cantiere di \_\_\_\_\_: " L'appalto consiste nei lavori di risanamento di 4 blocchi costituenti l'edificio e prevede una spesa di chf. 1'704'887.70 ripartita come segue: - Impresario costruttore \_\_\_\_\_ chf. ca. 180'000.-- - Idrodemolizione \_\_\_\_\_ chf. ca. 236'000.-- - Risanamento beton ACPR 6 \_\_\_\_\_ chf. ca. 866'000.-- - ACPR 4 \_\_\_\_\_ chf. ca. 423'000.-- I lavori relativi alla prima fase di risanamento dell'edificio (blocco 1) si sono conclusi a dicembre 2009 e a metà febbraio 2010 è iniziato il lavoro sul secondo blocco. La Sezione della \_\_\_\_\_ ha effettuato i pagamenti alla ditta \_\_\_\_\_ secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Quanto pagato corrisponde unicamente al lavoro effettivamente realizzato. Nel 2009 la \_\_\_\_\_ ha pagato ca. fr. 355'000.-- su un importo di ca. fr. 425'000.-- di liquidazione del primo blocco, pari all'83%. Ci risulta che le ditte subappaltatrici sono state pagate solo parzialmente e solo nel corso del mese di gennaio 2010 si sono lamentate con la Direzione dei lavori per il mancato rispetto contrattuale da parte della \_\_\_\_\_. La situazione creatasi dopo la "fuga" del direttore della \_\_\_\_\_, che ha di fatto posto la società senza amministratore, ci ha imposto di proseguire i lavori attraverso una relazione contrattuale diretta committente – società ex subappaltanti. La questione è stata oggetto di trattativa che ha permesso di trovare un accordo per la continuazione dei lavori. Il committente non subisce alcun danno finanziario diretto. In effetti, con la cessione di contratto parte della perdita maturata dai subappaltatori nella prima fase può essere recuperata dagli stessi accedendo anche alla parte di guadagno che la \_\_\_\_\_ aveva inserito nell'offerta e di conseguenza non sono state avanzate pretese verso il committente." (AI 8, pag. 2). In data 31.05.2010 \_\_\_\_\_ produceva agli atti (AI 16): - Decisione del Consiglio di Stato no. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la quale autorizza la \_\_\_\_\_ a stipulare il contratto d'appalto per il cantiere di \_\_\_\_\_ con la \_\_\_\_\_; - Contratto d'appalto allestito a favore della \_\_\_\_\_ in data 29.05.2009; - Preavviso di pagamento no. 98 con il quale viene versato alla \_\_\_\_\_ un primo acconto di CHF 211'800.00; - Preavviso di pagamento no. 114 con il quale viene versato alla \_\_\_\_\_ un secondo acconto di CHF 143'500.00; - Liquidazione finale della \_\_\_\_\_ per quanto concerne la prima tappa dei lavori (delle

quattro previste) e precisamente blocchi G-H, dove risulta un importo a saldo a loro favore di CHF 68'506.05; - Decisione del Consiglio di Stato no. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la quale autorizza i subappaltanti ACPR 6, \_\_\_\_\_ e ACPR 4 a subentrare al contratto d'appalto 29.05.2009 della \_\_\_\_\_, per quanto concerne la seconda, terza e quarta fase dei lavori restanti. In data 28.07.2011 trasmetteva inoltre una tabella indicante il risultato delle sue verifiche riguardo le società, subappaltatrici della \_\_\_\_\_ nei cantieri di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, che potrebbero avere subito perdite per il mancato pagamento delle prestazioni effettuate per la \_\_\_\_\_ (cfr. AI 46). Da questa tabella, per quanto riguarda il cantiere di \_\_\_\_\_, per i subappaltatori risultava uno scoperto di CHF 286'368.60, mentre la \_\_\_\_\_ aveva versato alla \_\_\_\_\_ acconti per CHF 355'300.00. 6.2. In occasione del suo interrogatorio in data 20.07.2011, la PP PP 1 contestava a \_\_\_\_\_ che dal "capitolato d'appalto e modulo d'offerta" risultava che la \_\_\_\_\_ aveva subappaltato le seguenti opere: - ponteggi alla ACPR 4; - intonaci/risanamento alla \_\_\_\_\_; - intonaco/risanamento alla \_\_\_\_\_; - risanamento beton alla \_\_\_\_\_ (cfr. Capitolato d'appalto e modulo d'offerta del 14.05.2008, classeur 3, AI 30bis, pag. 9; allegato doc. 3 al presente rapporto). Con scritto 27.05.2009 (cfr. Documenti cantiere \_\_\_\_\_, classeur 3, AI 30bis; allegato doc. 4 al presente rapporto) comunicava poi alla \_\_\_\_\_ una modifica in merito ai subappaltatori e meglio che gli stessi erano: - \_\_\_\_\_; - ACPR 6; - ACPR 4. In merito \_\_\_\_\_: " Confermo, come risulta dalla risoluzione del \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che le ditte subappaltatrici sono quelle indicate. Sono poi le ditte a cui è stato ceduto il contratto della \_\_\_\_\_ dopo l'annuncio da parte di quest'ultima che rinunciava ai lavori." (AI B1, pag. 13). A \_\_\_\_\_ ed a \_\_\_\_\_, Capo \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ e Capo \_\_\_\_\_, veniva quindi chiesto se fossero stati informati che in realtà la \_\_\_\_\_ avevano stipulato una convenzione d'impegno con la ACPR 6 dalla quale risultava che la \_\_\_\_\_ subappaltava alla ACPR 6 tutta l'opera relativa al cantiere delle scuole medie di \_\_\_\_\_, per l'importo di cui alla delibera, ed in cambio la ACPR 6 autorizzava la \_\_\_\_\_ a trattenere un importo quale commissione pari a fr. 300'000.00 (cfr. allegato doc. 12, AI B1). Gli interrogati rispondevano: " Vediamo oggi per la prima volta questo documento. La ACPR 6 non ha mai discusso con noi di questa convenzione. Nel momento in cui IM 1 ha rinunciato ai lavori presso le \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ noi abbiamo contattato le ditte subappaltatrici proponendo loro la cessione dei contratti, al fine di evitare ulteriori danni e permettere la prosecuzione dei lavori." (AI B1, pag. 13). \_\_\_\_\_ a precisa domanda della PP rispondeva: " ADR che la ditta che ha ottenuto l'appalto non può subappaltare interamente il lavoro ad un'altra ditta." (AI B1, pag. 11). La PP faceva quindi notare a \_\_\_\_\_ come risultava che il Cantone aveva pagato a favore della \_\_\_\_\_, in due tranches, l'importo totale di CHF 355'300.00, e che dalla documentazione prodotta al Ministero pubblico risultava che la \_\_\_\_\_ avrebbe eseguito lavori per un importo di CHF 87'437.45. Così \_\_\_\_\_: " Il Cantone ha versato l'importo relativo alla prima fase di esecuzione dei lavori. Tale importo avrebbe dovuto in parte essere versato ai subappaltatori. Dal documento si vede che in realtà la \_\_\_\_\_ ha versato unicamente fr. 50'000 a favore della ACPR 6, mentre il resto l'ha trattenuto per se." (AI B1, pag. 13). Interrogato in merito ad un eventuale danno accusato dallo Stato in merito a questo cantiere, \_\_\_\_\_: " ADR che lo Stato ritengo non abbia avuto alcun danno in merito a questo cantiere. L'importo per cui era stato deliberato il lavoro è quello che è poi stato effettivamente versato alle ditte che l'hanno svolto." (AI B1, pag. 14). Alla domanda della PP se qualcuno avesse informato la \_\_\_\_\_ della non

conformità dei teli di rivestimento del ponteggio di cui alle offerte delle ditte classificate al primo ed al secondo posto del concorso, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ rispondevano: " Non sappiamo come IM 1 possa avere avuto l'informazione. La stessa non mi risulta essere stata data da qualcuno all'interno della \_\_\_\_\_." (AI B1, pag. 12). 6.3. Richiesto di riferire in merito al ricorso inoltrato dalla \_\_\_\_\_ al Tram, IM 1 affermava: " Il ricorso verteva su teloni di plastica di protezione dei ponteggi. La ditta alla quale erano stati deliberati i lavori aveva sbagliato nel capitolato dell'offerta indicando un prodotto non conforme alla richiesta. ADR che io sono andato a \_\_\_\_\_ a vedere la documentazione relativa all'offerta di questa ditta. Sfogliando l'offerta ho visto questo errore e dunque il ricorso è stato basato su questo fatto. ADR che sono rimasto a visionare l'incarto a lungo, circa mezz'ora. Se non ricordo male sono andato con il mio legale di allora, avv. \_\_\_\_\_. ADR che non ho incontrato alcuna difficoltà a visionare l'incarto, che ho potuto vedere in modo completo." (AI A1, pag. 15). La PP chiedeva quindi all'accusato se qualcuno avesse informato lui e il suo legale della non conformità dei teli di rivestimento del ponteggio di cui alle offerte classificate al primo ed al secondo posto, al che IM 1 rispondeva negativamente: " Rispondo che nessuno mi aveva informato di questa non conformità. L'abbiamo scoperta io e il mio legale semplicemente sfogliando l'incarto." (AI A1, pag. 15). In merito al cantiere di \_\_\_\_\_ l'imputato precisava: " Vorrei precisare in merito a questo cantiere che la \_\_\_\_\_ ha subappaltato lavori alla ACPR 6. In sostanza gli accordi erano che la \_\_\_\_\_ si occupava dei lavori preliminari, mentre il lavoro principale sarebbe stato effettuato dalla ACPR 6. A fronte di un contratto con lo Stato di CHF 1'704'887.70 (come mi viene detto dalla PP), l'accordo prevedeva un importo di circa CHF 300'000.00 a favore della \_\_\_\_\_. Tale importo era in sostanza la provvigione per aver ottenuto l'appalto. Oltre a ciò la ACPR 6 avrebbe dovuto pagare alla \_\_\_\_\_ i lavori preliminare svolti da quest'ultima rispettivamente si era impegnata a pagare altre ditte alle quali erano stati subappaltati alcuni lavori. L'accordo tra \_\_\_\_\_ e ACPR 6 l'ho tra i miei documenti presso la mia abitazione. Mi impegno sin d'ora a farne avere una copia quanto prima al Ministero Pubblico attraverso il mio legale." (AI A1, pag. 15). La PP contestava all'imputato che risultava che il Cantone aveva pagato a favore della \_\_\_\_\_, in due tranches, l'importo totale di CHF 355'300.00, al che IM 1: " Ne prendo atto, non ricordavo un importo così elevato." (AI A1, pag. 16). 6.4. \_\_\_\_\_, direttore della succursale di \_\_\_\_\_ della subappaltatrice ACPR 6, per mano dell'avv. RAAP 4 produceva agli atti: - richiesta di acconto no. 2 della \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ del 17.11.2009 per CHF 153'382.70 (cfr. allegato 1 all'AI 19); - convezione di impegno tra la \_\_\_\_\_ e la ACPR 6 (cfr. allegato 2 all'AI 19); - richiesta di acconto 1 no. 20.3489 della ACPR 6 nei confronti della \_\_\_\_\_ del 29.10.2009 per CHF 53'800.00 (cfr. allegato 3 all'AI 19); - richiesta di acconto 2 no. 20.3545 della ACPR 6 nei confronti della \_\_\_\_\_ del 16.12.2009 per CHF 159'000.00 (cfr. allegato 4 all'AI 19). Per quanto riguarda i lavori presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, interrogato dalla PP in data 15.12.2011, asseriva: " ADR che per quanto riguarda l'appalto per i lavori presso la scuola media di \_\_\_\_\_ confermo che la ACPR 6, tramite il direttore di allora, aveva presentato un'offerta al cantone. La nostra offerta era la migliore, solo che siamo stati eliminati dal concorso in quanto non impresa di costruzione, ma ditta specializzata. Ricordo che in seguito IM 1 mi aveva contattato dicendomi che c'era la possibilità che l'appalto venisse dato alla sua società. Mi chiese se la ACPR 6 sarebbe stata interessata a partecipare in qualità di subappaltatrice. Io gli risposi di sì, fermo restando che prima la \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto ottenere l'appalto. ADR che dopo un po' di tempo IM 1 mi ha chiamato,

dicendomi che aveva ottenuto l'appalto. Ci siamo quindi incontrati. Preciso che ci siamo incontrati un giorno su esplicita richiesta di IM 1, il quale mi ha poi sottoposto la "convenzione di impegno" che è già stata prodotta. Voglio precisare che IM 1 mi ha sottoposto questo documento che io ho letto velocemente e ho firmato. In seguito, guardando bene il documento, posso confermare che lo stesso non rispecchia quale era l'intento mio e della ACPR 6 in merito ai lavori che avremmo dovuto effettuare. In effetti gli accordi che io ritenevo prendere con IM 1 erano di subappalto di lavori di risanamento delle facciate esterne." A domanda del suo avvocato, \_\_\_\_\_ risponde di avere detto a IM 1 che la ACPR 6 avrebbe effettuato lavori di risanamento e nient'altro, e che la società non era interessata a lavori di ponteggi o altro (AI B5, pag. 3). La PP sottoponeva quindi a \_\_\_\_\_ la convenzione di impegno del 26.05.2009 (cfr. allegato doc. 1, AI B5) dalla quale risultava essere stato convenuto tra le parti che la ACPR 6 avrebbe gestito i lavori presso il cantiere di \_\_\_\_\_, mentre la \_\_\_\_\_ avrebbe trattenuto per sé, quale commissione, un importo di CHF 300'000.00, facendogli notare che da questa convenzione sembrava risultare che la ACPR 6 avrebbe ripreso l'appalto per l'importo dell'offerta fatta al momento del concorso pubblico. \_\_\_\_\_ in merito afferma: " Vorrei precisare che io quando ho firmato questo documento non l'ho letto bene. La mia intenzione non era certamente quella di assumere l'intero appalto per conto della ACPR 6. Preciso pure, da quello che mi è dato sapere, che in realtà la \_\_\_\_\_ non ha trattenuto direttamente l'importo di 300'000 CHF sui primi acconti pagati dal Cantone, bensì in parte li ha versati alla ACPR 6, come da richiesta di acconto presentata e immediatamente pagata." (AI B5 pag. 4). Invitato a prendere posizione sulle affermazioni di IM 1 in merito agli accordi tra la \_\_\_\_\_ e la ACPR 6 ed in particolare per quanto attiene la convenzione di impegno, \_\_\_\_\_ dichiarava: " Ho preso atto di quanto dichiarato da IM 1 e contesto le sue affermazioni. Ribadisco che gli accordi tra ACPR 6 e \_\_\_\_\_ non prevedevano la cessione dell'intero appalto alla ACPR 6. Preciso pure che i lavori che avrebbero dovuto essere svolti dalla ACPR 6 erano i lavori principali. A comprova di ciò vi è il fatto che, a seguito dalla cessione del Cantone susseguente alla sparizione di IM 1 di cedere i lavori, tra gli altri, alla ACPR 6, la stessa ha ricevuto un importo di circa 700'000 CHF per le fase due, tre e quattro relative al cantiere." (AI B5 pag. 4). Alla domanda dell'Avv. DUF 1, difensore di IM 1, sull'esistenza di un eventuale contratto di subappalto tra la ACPR 6 e la \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ rispondeva: " (...) non esiste alcun contratto di subappalto tra la \_\_\_\_\_ e la ACPR 6. La \_\_\_\_\_ ha comunque dovuto informare il Cantone di chi erano le ditte subappaltatrici, e quali lavori sarebbero stati eseguiti." Conferma quindi: " (...) che la convenzione di impegno non aveva pertanto ragione di essere stipulata, se non per informare la casa madre che la succursale del Ticino avrebbe lavorato su questo cantiere.". Sempre a domanda dell'Avv. DUF 1 rispondeva: " (...) presso la casa madre nessuno capisce l'italiano e pertanto non hanno fatto alcuna domanda su questo accordo. Per loro era importante unicamente sapere di che tipo di cantiere si trattasse e questo è desumibile dall'importo di cui all'appalto.". L'imputato ribadiva quindi di non avere letto attentamente la convenzione di impegno al momento della firma: " (...) confermo di non aver letto attentamente la "convenzione di impegno" quando l'ho firmata. Confermo che una volta rientrato in ufficio l'ho letta, ma non mi sono reso conto di cosa comportava. L'ho capito unicamente quando l'avvocato mi ha spiegato il significato di quanto indicato nella convenzione. Questo è avvenuto quando IM 1 ormai era già irreperibile." (AI B5 pag. 5-6). Interrogato dalla PP in merito agli scoperti vantati dalla ACPR 6 nei confronti della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ affermava: " ADR che come ho già dichiarato la ACPR 6 ha

mandato un primo acconto alla \_\_\_\_\_, acconto pagato quasi subito. L'avvocato \_\_\_\_\_ precisa che il pagamento è avvenuto in data 2 novembre 2009. Dopo questa prima richiesta di acconto, la ACPR 6 ne ha mandata una seconda. Trattasi della richiesta di CHF 159'000 del 16 dicembre 2009, come risulta dal documento che abbiamo già prodotto e che mi viene mostrato. Questa richiesta è rimasta impagata. Preciso che io avevo incontrato IM 1 verso la metà di dicembre e gli avevo chiesto se potevo inviargli una seconda richiesta di acconto. Lui mi ha detto che non c'era problema, che l'avrebbe pagata, e pertanto così ho fatto. Ho incontrato nuovamente IM 1 a fine gennaio 2010, quando lo stesso si è presentato presso il mio ufficio. In quell'occasione egli mi ha comunicato che era sua intenzione chiudere la società, dopo averla liquidata. Io non gli ho chiesto maggiori informazioni sui motivi di questa decisione, ma ho dato per scontato che prima di chiudere la società avrebbe versato l'importo di cui alla richiesta di acconto. Fino a quel momento io non mi ero preoccupato in quanto le fatture emesse dalla ACPR 6 prevedevano il pagamento entro 60 giorni. Dopo questo incontro del gennaio 2010 io non ho più visto ne sentito IM 1. Ad un certo punto, visto che i lavori continuavano regolarmente ma che nessuno rappresentante della \_\_\_\_\_ era più presente alle riunioni di cantiere, è stato informato il Cantone. Questo anche perché dalle voci che giravano, risultava che IM 1 se ne era andato. So che in seguito IM 1 ha comunicato al Cantone che rinunciava all'appalto." La ACPR 6, la ACPR 4 e la \_\_\_\_\_ sarebbero quindi state contattate dal Cantone: " In seguito siamo stati convocati dal Cantone, presenti anche la ACPR 4 e la \_\_\_\_\_, per cercare di trovare una soluzione per la continuazione del cantiere, ritenuto che a quel momento queste società lavoravano sul cantiere senza riferimenti. A seguito della riunione il Cantone ha quindi deciso di assegnare i lavori delle fasi due, tre e quattro alle ditte a cui la \_\_\_\_\_ aveva già subappaltato gli stessi. ADR che il Cantone ha versato direttamente alla ACPR 6 quanto stabilito per queste tre fasi, mentre la nostra società non ha ricevuto nulla per il lavoro svolto per la fase uno, fatta eccezione naturalmente per l'acconto pagato dalla \_\_\_\_\_. Il Cantone ha riferito di aver già versato a chi di dovere l'importo relativo ai lavori della fase uno e di non poter venire incontro alla società che vi avevano lavorato." La PP sottoponeva all'imputato lo scritto dell'08.02.2010 (cfr. allegato doc. 1 ad AI B5) della \_\_\_\_\_ alla Sezione della logistica del Canton Ticino, chiedendogli se la \_\_\_\_\_ avesse effettivamente contattato la ACPR 6, la quale aveva dato l'accordo a riprendere l'appalto, al che IM 1 risponde: " Ho preso atto dello scritto di IM 1. Nego di essere stato contattato da IM 1 e che lo stesso mi abbia chiesto se la società fosse disposta a riprendere i lavori." (AI B5, pag. 6). L'avv. \_\_\_\_\_ dello studio \_\_\_\_\_, comunicava che il Cantone, dopo essere stato sollecitato, avrebbe informato la ACPR 6 che vi era ancora un importo di ca. CHF 68'000.00 che erano destinati alla \_\_\_\_\_ per la prima fase dei lavori di \_\_\_\_\_, importo da suddividere tra la ACPR 6, la ACPR 4 e la \_\_\_\_\_: " Visto lo scritto di IM 1 che autorizzava a versare il rimanente direttamente alle ditte subappaltanti che avevano effettuati direttamente i lavori, il Cantone ha chiesto che ACPR 6, ACPR 4 e \_\_\_\_\_ trovino un accordo per la ripartizione di questo importo. Alla ACPR 6 è stato chiesto di contattare le altre ditte per trovare questo accordo." In data 20.12.2011 la PP PP 1 ordinava quindi il sequestro, presso la Sezione della logistica, dell'importo di CHF 68'000.00 (AI 92). 6.5. In data 08.10.2010 il rappresentante della ACPR 4 Avv. RAAP 2 produceva agli atti i seguenti documenti relativi alla prima fase dei lavori svolti sul cantiere di \_\_\_\_\_: - richiesta di acconto no. 31362 del 26.08.2009 per CHF 64'560.00; - fattura no. 31362.1/2747 del 26.08.2009 di CHF 1'503.10 per il ponteggio di prova; - la fattura finale no. 31362.2/2868 del

03.02.2010 per CHF 134'831.40 (cfr. AI 18). Produceva inoltre la fattura no. 31396/2796 del 30.10.2009 per CHF 3'329.65 per i lavori svolti presso un edificio in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (cfr. AI 18). Interrogata in data 15.12.2011, \_\_\_\_\_, amministratrice della subappaltatrice ACPR 4, spiegava come nacque la collaborazione tra la ACPR 4 e la \_\_\_\_\_ per quanto riguardava il cantiere di \_\_\_\_\_: " ADR che ho conosciuto IM 1 nell'ambito dei lavori deliberati alla ACPR 4 presso il cantiere delle scuole medie di \_\_\_\_\_. Preciso che già in precedenza la ACPR 4 aveva svolto dei lavori per la \_\_\_\_\_ presso il cantiere della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Se non sbaglio in quell'occasione era stato un mio collaboratore a intrattenere i rapporti con IM 1 e a seguire il cantiere. Io ho voluto conoscere IM 1 in quanto il lavoro di \_\_\_\_\_ era un lavoro importante. In occasione di una telefonata io gli ho chiesto di incontrarci. Ci siamo dati appuntamento presso un bar. Gli ho mostrato in quell'occasione l'offerta per il cantiere di \_\_\_\_\_. IM 1 mi ha chiesto degli sconti sul prezzo dell'offerta, sconti che non gli sono stati concessi. Ricordo che nell'ambito della discussione IM 1 mi aveva chiesto una modifica dell'offerta che gli era stata fatta: si trattava dell'offerta relativa ai teloni di plastica. Ricordo che io avevo detto a IM 1 che la plastica che io avevo inserito nell'offerta era più che sufficiente per quel genere di lavoro. IM 1 mi aveva risposto che lui doveva fornire una plastica più spessa, in quanto era questo il motivo che gli aveva permesso di ottenere l'appalto. Io ho solo fatto presente a IM 1 che questa modifica avrebbe comportato un aumento dei costi." (AI B4, pag. 2). A precisa domanda della PP, \_\_\_\_\_ confermava che sarebbe quindi stato assegnato alla ACPR 4 il lavoro presso la Scuola \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Nell'agosto del 2009 sarebbero state inviate alla \_\_\_\_\_ una prima richiesta di acconto così come una fattura per un ponteggio: " Come risulta dalla documentazione già prodotta, che mi viene mostrata, nell'agosto 2009 vi è una prima richiesta di acconto, oltre ad una fattura riferita al "ponteggio di prova". Non ricordo se è stato inviato un sollecito per il pagamento di questi importi, ricordo comunque di aver parlato al telefono con IM 1, sollecitandogli il pagamento. Non ricordo esattamente quali fossero le motivazioni addotte da IM 1 per il mancato pagamento, ma ritengo siano quelle che in fondo usano tutti gli imprenditori e meglio problemi di misurazioni, mancanza di documenti, ecc.". Nel febbraio 2010 la ACPR 4 avrebbe fatto pervenire alla \_\_\_\_\_ la fattura finale relativa alla prima fase dei lavori svolti sul cantiere di \_\_\_\_\_: " ADR che nel febbraio 2010 abbiamo inviato la fattura finale relativa alla prima fase dei lavori alla \_\_\_\_\_. ADR che in quel periodo io già non riuscivo più a parlare con IM 1, ricordo che parlavo con un suo dipendente di cui al momento non ricordo il nome ma che so essersi occupato del cantiere a \_\_\_\_\_. Mi viene chiesto se si tratta di \_\_\_\_\_ e rispondo che è possibile. Ad un certo punto non riuscivo più nemmeno a contattare questa persona. Casualmente mi è stato detto come contattarlo ed ho avuto quale risposta da parte sua l'informazione che lo stesso non lavorava più per la \_\_\_\_\_ e che IM 1 non si trovava più." (AI B4, pag. 3). \_\_\_\_\_ ha riferito dell'incontro con i funzionari della Sezione della logistica a \_\_\_\_\_: " ADR che ad un certo punto vi è stato un incontro a \_\_\_\_\_ con due funzionari della sezione della logistica e altre ditte che avevano svolto i lavori a \_\_\_\_\_. ADR che non ricordo i nomi dei due funzionari. Non ricordo se avevo contattato io la sezione chiedendo come dovevamo comportarci, non avendo ottenuto il pagamento dei lavori effettuati, o se è stata la sezione direttamente a contattarci visti i problemi sorti. Ci siamo trovati come detto a \_\_\_\_\_, dove ci è stato spiegato che non avremmo potuto recuperare nulla dell'importo per i lavori già effettuati in quanto il Cantone aveva già pagato gli stessi alla \_\_\_\_\_. Ci hanno informato che IM 1 non si trovava

più e che era loro intenzione trovare una soluzione per proseguire i lavori. Alla fine è stato trovato un accordo nel senso che il Cantone ci avrebbe dato mandato diretto per i lavori, come da offerta già presentata a suo tempo alla \_\_\_\_\_." (AI B4, pag. 3-4). A precisa domanda dell'interrogante \_\_\_\_\_ rispondeva che: " per i lavori della seconda, terza e quarta fase presso il cantiere di \_\_\_\_\_ siamo stati pagati direttamente dal Cantone. ADR che non abbiamo ottenuto però il pagamento dei lavori riferiti alla prima fase.".

Afferma poi che la fattura del febbraio 2010 era riferita ai lavori completi della prima fase, e che la richiesta di acconto, non pagata, dell'agosto 2009, era stata integrata in questa fattura finale (AI B4, pag. 4). \_\_\_\_\_ dichiarava inoltre che la ACPR 4 aveva svolto dei lavori con la \_\_\_\_\_ anche presso un edificio in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (AI B4, pag. 2). Per quanto attiene l'ammontare dello scoperto vantato dalla ACPR 4 nei confronti della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_: " ADR che pertanto la ACPR 4 vanta ancora, nei confronti della \_\_\_\_\_, uno scoperto pari agli importi di cui alle fatture del febbraio 2010, riferita al cantiere di \_\_\_\_\_, e del dicembre 2009, riferita al cantiere \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Oltre a questo vi è ancora la fattura dell'agosto 2009 per i lavori preliminari a \_\_\_\_\_, nonché la fattura per i lavori svolti presso il cantiere in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Mi viene detto che il totale dello scoperto ammonta a CHF 209'559.36." (AI B4, pag. 4). Con scritto 04.02.2013 (cfr. doc. TPC 3), l'Avv. RAAP 2 quantificava così la pretesa civile della sua assistita: " Richiede pertanto la condanna al risarcimento del danno cifrabile in complessivi CHF 260'000.00 (CHF 209'559.35 di fatture oltre al 5% di interessi dal 1° gennaio 2010, spese diverse e di patrocinio)..> 7. I lavori presso il prefabbricato di \_\_\_\_\_ Il concorso per la ristrutturazione dell'edificio a \_\_\_\_\_, sede del Servizio \_\_\_\_\_ e di alcuni servizi del \_\_\_\_\_, fu pubblicato sul FU no. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (AI 30bis) e deliberato alla \_\_\_\_\_ con decisione del Consiglio di Stato no. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (cfr. Decisione del Consiglio di Stato no. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, AI 16; Lettera di \_\_\_\_\_ della Sezione della logistica del 15.04.2010, AI 8, pag. 2). Nel suo scritto del 15.04.2010, così \_\_\_\_\_, sulla situazione presso il cantiere di \_\_\_\_\_: "

L'appalto consiste nei lavori di ristrutturazione dell'edificio e prevede una spesa di chf. 1'285'820.- ripartita come segue: - Impresario costruttore \_\_\_\_\_ chf. 291'820.- ca. - Carpenteria e prefabbricazione in legno chf. 530'000.- ca. - Diversi artigiani chf. 430'000.- ca. - Forniture chf. 34'000.- ca. In questo caso i lavori sono conclusi sull'edificio principale; restano da effettuare dei lavori di sistemazione esterna e la costruzione di una tettoia. Trattandosi di un edificio relativamente contenuto e realizzato attraverso la prefabbricazione in legno i lavori sono stati eseguiti molto velocemente (ca. 2/3 mesi). Anche in questo caso il committente ha pagato alla \_\_\_\_\_ (quale impresa generale) ca. l'85% dei lavori effettivamente eseguiti. Il problema si pone in quanto la \_\_\_\_\_ a partire dal mese di dicembre 2009 non ha più onorato il proprio contratto con i subappaltatori. Nel corso del mese di ottobre 2009 la \_\_\_\_\_ ha ricevuto un primo acconto di ca. fr. 580'000.--. Nel mese di novembre 2009 è stato versato un secondo acconto di ca. 420'000.-- dopo che la \_\_\_\_\_ ha dimostrato di aver versato fr. 390'000.-- (acconti relativi alla prima fase dei lavori) ai propri subappaltatori, i quali, nel frattempo, avevano richiesto ulteriori acconti. Occorre rilevare che il contratto sottoscritto dalle ditte subappaltatrici con la \_\_\_\_\_ prevede il pagamento a 30 giorni. A quel momento non vi erano elementi che potessero insinuare il dubbio sulla solvibilità della \_\_\_\_\_ e non era possibile pretendere il pagamento di ulteriori acconti verso i

subappaltatori perché non erano ancora scaduti i termini di pagamento contrattuali (30 giorni). Riassumendo, per il cantiere di \_\_\_\_\_ la Sezione della logistica ha pagato ca. fr. 1'000'000.-- su un importo di liquidazione parziale di ca. fr. 1'195'000.-- e le ditte subappaltatrici reclamano alla \_\_\_\_\_ scoperti per prestazioni eseguite pari a ca. 600'000.- (iva compresa). Il committente dispone ancora di ca. fr. 195'000.- per lavori eseguiti e non pagati.” (AI 8, pag. 2-3). In data 31.05.2010 lo stesso \_\_\_\_\_ produceva agli atti: - Decisione del Consiglio di Stato no. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la quale autorizza la Sezione della logistica a stipulare il contratto d'appalto per il cantiere di \_\_\_\_\_ con la \_\_\_\_\_; - Contratto d'impresa generale allestito a favore della \_\_\_\_\_ in data 13.07.2009; - Preavviso di pagamento no.

### **E. 13**

con il quale viene versato alla \_\_\_\_\_ un primo acconto di CHF 579'296.90; - Preavviso di pagamento no.

### **E. 15**

con il quale viene versato alla \_\_\_\_\_ un secondo acconto di CHF 419'845.00. In data 28.07.2011 trasmetteva inoltre una tabella indicante il risultato delle sue verifiche riguardo le società, subappaltatrici della \_\_\_\_\_ nei cantieri di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, che potrebbero avere subito perdite per il mancato pagamento delle prestazioni effettuate per la \_\_\_\_\_ (cfr. AI 46). Da questa tabella risulta, per quanto riguarda il cantiere di \_\_\_\_\_, uno scoperto dei subappaltatori di CHF 321'627.93. Risulta inoltre che la Sezione della logistica ha versato alla \_\_\_\_\_ acconti per CHF 999'142.40. 7.1. In occasione del suo interrogatorio del 20.07.2011, la PP PP 1 contestava a \_\_\_\_\_ che dal “capitolato d'appalto e modulo d'offerta” risulta che la \_\_\_\_\_ avrebbe subappaltato alle seguenti ditte alcuni lavori: - \_\_\_\_\_; - \_\_\_\_\_; - \_\_\_\_\_; - \_\_\_\_\_ AG (cfr. Distinta subappaltatori, classeur 3, Documenti cantiere \_\_\_\_\_, AI 30bis). Così \_\_\_\_\_: " Le ditte menzionate ricordo che erano effettivamente subappaltatrici. Ricordo però che ve ne erano delle altre. Mi viene mostrata una tabella in cui viene indicato quanto versato a favore dei subappaltatori e quanto è ancora scoperto (...). Mi impegno a verificare quali sono le società che hanno subito un danno e a comunicarlo al Ministero Pubblico indicando gli importi versati dal Cantone e i relativi scoperti.” (AI B1, pag. 14-15). Interrogato su eventuali problemi insorti in relazione a questo cantiere, dichiarava: " Non vi sono stati particolari problemi. I lavori deliberati sono stati eseguiti. L'importo pagato corrisponde a quanto era stato previsto.” (AI B1, pag. 15). Per quanto concerne il fatto che il Cantone avrebbe assegnato dei lavori alle ditte per “risarcirle” delle perdite subite, \_\_\_\_\_ confermava che " nelle discussioni con le ditte che non avevano ottenuto l'intero importo a loro dovuto, avevamo comunicato che, nel limite delle nostre competenze, ne avremmo tenuto conto al momento di assegnare ulteriori mandati diretti o ad invito.” (AI B1, pag. 15). 7.2. La PP contestava all'imputato che dalle informazioni in suo possesso al sopralluogo tecnico obbligatorio per il concorso, si erano presentati 13 concorrenti, salvo poi rimanere solo la \_\_\_\_\_ per il concorso, domandandogli se fosse a conoscenza dei motivi del non concorso da parte delle altre ditte. Così IM 1: " ADR che dalle voci che ho potuto sentire risultava che le altre ditte non volevano affrontare un lavoro di questo tipo che comportava lavoro di capomastro e prefabbricato.”. Dichiarava di non avere comunque mai dato denaro e/o fatto favori ai funzionari della Sezione della logistica per ottenere i lavori: " Rispondo che assolutamente non ho mai dato nulla. Ribadisco che i lavori mi venivano assegnati in quanto la

\_\_\_\_\_ lavorava in modo serio e puntuale.” (AI A1, pag. 16). 7.3. \_\_\_\_\_, titolare della ditta individuale \_\_\_\_\_, che si occupava della coordinazione e della direzione lavori sul cantiere di \_\_\_\_\_ (AI B10) Interrogato dalla PP in data 08.03.2011, riferiva di avere conosciuto IM 1 in occasione del sopralluogo per il cantiere di \_\_\_\_\_. I due si sarebbero accordati per lavorare insieme e si sarebbero lasciati con l’impegno da parte di IM 1 di preparare una tabella con i costi relativi ai lavori dell’impresa di costruzione, mentre che \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto occuparsi di verificare i costi per i vari impianti. Si sarebbero sentiti nuovamente ca. una settimana prima della scadenza del concorso e nessuno dei due aveva a quel momento ancora fatto nulla. Avrebbero quindi deciso di inoltrare una loro offerta a nome della \_\_\_\_\_, scoprendo di essere gli unici offerenti (AI B10, pag. 2-3). \_\_\_\_\_ rispondeva: " (...) penso che vi fosse solo la nostra offerta per il prefabbricato di \_\_\_\_\_ in quanto si trattava di un lavoro per un’impresa generale e le persone che hanno partecipato al sopralluogo in realtà non avevano una società che faceva impresa generale.” (AI B10, pag. 4). Interrogato in merito agli accordi tra la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ afferma: " ADR che per quanto concerne gli accordi tra la mia ditta e la \_\_\_\_\_, gli stessi prevedevano, se non ricordo male, un onorario minimo di 20'000.00 CHF per la \_\_\_\_\_ e, nel caso in cui vi fosse stata una rimanenza, la stessa sarebbe stata divisa al 50% tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.” (AI B10, pag. 3). Lo stesso precisava poi: " Vorrei precisare che ho poi saputo che IM 1 aveva menzionato nell’offerta che io personalmente facevo parte della direzione della \_\_\_\_\_, ciò che in realtà è falso. Io avevo allestito un organigramma relativo al prefabbricato di \_\_\_\_\_, nel quale risulta chiaramente che la \_\_\_\_\_ svolgeva il ruolo di coordinatore e di direzione lavori. Produco a tal fine tale organigramma che viene allegato quale (DOC. 1). Vorrei inoltre aggiungere che in sostanza presso il cantiere mi occupavo di tutte le questioni amministrative e di coordinamento. La \_\_\_\_\_ ha praticamente messo a disposizione gli operai per i lavori che le spettavano quale ditta di costruzione. ADR che la \_\_\_\_\_ si è occupata in sostanza dei lavori di capomastro (demolizione, solette, ecc.). Produco a tal proposito l’elenco dei lavori di spettanza della \_\_\_\_\_, preparato da IM 1 e consegnatomi per presentare l’offerta.” (AI B10, pag. 3). In merito ai pagamenti effettuati dalla \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ riferiva: " ADR che ricordo che inizialmente la \_\_\_\_\_ aveva in pratica pagato tutte le richieste di acconto che le erano pervenute. In seguito i pagamenti sono stati meno regolari, nel senso che ricordo che IM 1 aveva comunicato che una volta terminato i lavori avrebbe pagato tutto il dovuto, ma che nel frattempo non sarebbero stati pagati ulteriori acconti. In realtà una volta terminati i lavori di IM 1 non vi è stata più traccia.” (.....) ADR che la \_\_\_\_\_ ha anticipato alcune fatture degli artigiani che hanno lavorato sul cantiere di \_\_\_\_\_. In effetti questi artigiani avevano chiesto il pagamento di acconti che IM 1 non pagava. Per poter far proseguire i lavori e meglio per far sì che gli artigiani continuassero a presentarsi sul cantiere la \_\_\_\_\_ ha anticipato il pagamento, pensando che alla fine sarebbe stata rimborsata. Ciò non è mai avvenuto. Produco la documentazione che attesta gli importi anticipati da \_\_\_\_\_ a diversi artigiani.” (.....) “ADR che quando IM 1 si è reso introvabile io ho consigliato diversi artigiani di rivolgersi direttamente al Cantone. Anch’io come \_\_\_\_\_ ho fatto la stessa cosa. Il Cantone mi ha risposto che con la mia ditta avremmo fatto il conteggio alla fine, dopo aver risolto le varie questioni con i diversi artigiani. In realtà alla fine il Cantone mi ha semplicemente detto che non esisteva alcun contratto tra lo stesso e la \_\_\_\_\_ e pertanto non mi potevano riconoscere nulla. Produco a tal proposito lo scritto del 19.08.2011 (DOC. 4) con il quale il Cantone mi

informa che le prestazioni per cui ho chiesto il pagamento erano già state pagate alla \_\_\_\_\_ e che pertanto avrei dovuto rivolgermi a questa società. A questo scritto ho risposto tramite un e-mail di data 5.09.2011 (DOC. 5), al quale non ho ricevuto risposta. Ho pertanto nuovamente scritto in data 10.10.2011 (DOC. 6), direttamente al signor \_\_\_\_\_. Ho quindi ricevuto risposta con scritto 25.10.2011 (DOC. 7), con la quale mi viene comunicato che il mio caso sarebbe già stato liquidato.” (.....). “Vorrei inoltre aggiungere che ho pure ricevuto in data 7.10.2011 dall’UEF di \_\_\_\_\_ (DOC. 8) uno scritto con il quale mi si chiedeva di provvedere ad un pagamento a favore delle ditte \_\_\_\_\_. Ho spiegato la situazione all’ufficiale dell’UEF, chiarendogli che io avevo in precedenza effettuato un pagamento a favore di \_\_\_\_\_ per permettere la continuazione dei lavori e non perché tale importo fosse dovuto dalla \_\_\_\_\_. Ho poi confermato il tutto con lo scritto e-mail 17.11.2011 (DOC. 9).” (AI B10, pag. 4).

7.4. In data 13.09.2011 \_\_\_\_\_ direttore della subappaltatrice ACPR 3 produceva agli atti: - offerta 6298 Opere di pulizia Prefabbricato \_\_\_\_\_ Oggetto N° E2416 Mapp. \_\_\_\_\_ del 10/18.11.2009; - fattura 093305 101983 del 17.12.2009 per CHF 6'533.45 della ACPR 3 indirizzata alla \_\_\_\_\_ (AI 61). In occasione del suo interrogatorio del 20.12.2011 fece pervenire al Ministero pubblico: - ordine di lavoro del 12.11.2009; - offerta 6298 Opere di pulizia Prefabbricato \_\_\_\_\_ Oggetto N° E2416 Mapp. \_\_\_\_\_; - modulo conteggio ore cantiere; - bolla di consegna 88530005 del 20.11.2009 (cfr. allegato doc. 1 al VI a \_\_\_\_\_ del 20.12.2011, AI B8); - copia fattura 093305 101983 del 17.12.2009 per CHF 6'533.45 della ACPR 3 indirizzata alla \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (cfr. allegato doc. 1 al VI a \_\_\_\_\_ del 20.12.2011, AI B8); - scritto del 22.02.2010 della Sezione della logistica alla \_\_\_\_\_ (cfr. allegato doc. 3 al VI a \_\_\_\_\_ del 20.12.2011, AI B8). In merito alla collaborazione della ACPR 3 con la \_\_\_\_\_ per i lavori presso il cantiere di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ dichiarava: " ADR che non ho mai conosciuto né ho mai parlato con IM 1. Per quanto riguarda i lavori svolti dalla ACPR 3 presso il cantiere di \_\_\_\_\_ posso dire di essere stato contattato dal signor \_\_\_\_\_ con il quale la società collabora abbastanza regolarmente. Quest'ultimo mi ha spiegato che necessitava di un'offerta per dei lavori di pulizia piuttosto urgenti presso uno stabile in costruzione a \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ mi ha spiegato che i lavori di costruzione erano stati affidati alla \_\_\_\_\_, direttamente dal Cantone e meglio dalla sezione della logistica. Ho quindi redatto l'offerta (DOC. 1) e l'ho trasmessa a \_\_\_\_\_, così come da lui richiesto. Pochi giorni dopo sono iniziati i lavori e in data 17 dicembre 2009 è stata trasmessa la fattura, che è stata già prodotta.” Alla domanda della PP sul motivo per cui la fattura fosse indirizzata alla \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ rispondeva: " Io ne prendo atto oggi, si tratta verosimilmente di un errore. Quando la fattura è stata ristampata per essere rinviata al Ministero Pubblico. Produco oggi copia della fattura originale inviata a \_\_\_\_\_ (DOC. 2) , che non è su carta intestata della ACPR 3 ma corrispondente a quella inviata.” (AI B8, pag. 2). Affermava inoltre che questa fattura non era stata pagata: " ADR che la fattura non è stata pagata. Non abbiamo inviato alcun sollecito in quanto normalmente aspettiamo un po' di tempo prima di richiamare il cliente. In seguito ho sentito direttamente dagli organi di stampa dei problemi avuto dalla \_\_\_\_\_ ed ho immediatamente contattato telefonicamente \_\_\_\_\_, il quale mi ha spiegato quale era la situazione e meglio che il responsabile della \_\_\_\_\_ era sparito. \_\_\_\_\_ mi ha detto che sarei stato contattato direttamente dalla sezione della logistica, ciò che è avvenuto in quanto mi è stato trasmesso lo scritto del 22 febbraio 2010 che produco (DOC. 3).” (AI B8, pag. 2-3).

\_\_\_\_\_ avrebbe dunque contattato il signor \_\_\_\_\_ della Sezione della logistica: " Ho quindi preso contatto direttamente con il signor \_\_\_\_\_ della sezione della logistica, che mi ha spiegato quale era la situazione e mi ha detto che lo Stato non avrebbe potuto versare il dovuto, in quanto l'importo era già stato versato alla \_\_\_\_\_. Se non ricordo male \_\_\_\_\_ mi aveva pure segnalato quali erano le mie possibilità per cercare di recuperare l'importo di cui alla fattura. Ricordo che mi era stato detto che avrei eventualmente potuto fare un precetto esecutivo direttamente contro lo Stato, ma io ho detto che non avrei agito in questo modo. Non ricordo se la società ha poi fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della \_\_\_\_\_ per l'importo ancora scoperto. Dovrei verificare ancora nella documentazione in ufficio. Se così fosse ne darò comunicazione al Ministero Pubblico, inviandola la relativa documentazione. ADR che lo Stato ci aveva comunque detto che avrebbe cercato in qualche modo di venirci incontro, dando magari qualche lavoro diretto alla società. Devo pure precisare che comunque la nostra società lavora già parecchio con lo Stato." (AI B8, pag. 3). 7.5. \_\_\_\_\_, è direttore della subappaltatrice ACPR 2. In data 29.08.2011 tale ditta produceva agli atti la fattura no. 167099 103016 del 25.11.2009 indirizzata alla \_\_\_\_\_ per CHF 1'163.15 (cfr. AI 56). Nel suo scritto del 29.08.2011 alla PP PP 1 (cfr. AI 56), la ACPR 2 dichiarava non essere stato sottoscritto, per i lavori a \_\_\_\_\_, alcun contratto d'appalto; la fattura sarebbe stata allestita sulla base dei lavori eseguiti dalla società in data 24.11.2009. Interrogato in data 20.12.2011 in merito alla collaborazione con la \_\_\_\_\_ per quanto riguarda il cantiere di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ dichiarava: " ADR che non ho mai conosciuto IM 1, ne ho mai discusso con lui telefonicamente. Ero stato contattato dall'architetto \_\_\_\_\_, con il quale lavoro regolarmente, il quale mi aveva chiesto se la società era disponibile per effettuare dei lavori presso uno stabile in costruzione a \_\_\_\_\_. Mi sono quindi recato personalmente sul posto per verificare il tipo di lavoro che doveva essere effettuato. La verifica è avvenuta alla presenza di \_\_\_\_\_, qualche giorno prima rispetto all'intervento che, come risulta dal rapporto di lavoro che produco (DOC. 1), è avvenuto in data 24.11.2009. Preciso che i lavori erano piuttosto urgenti e dunque è stato tutto deciso in pochi giorni, rispettivamente l'OK per i lavori è stato dato direttamente da \_\_\_\_\_." (AI B7, pag. 2). \_\_\_\_\_ rispondeva che il lavoro è avvenuto in data 24.11.2009, e la fattura, mai pagata, è stata emessa il 25.11.2009: " ADR che il lavoro è stato, come già detto, effettuato in data 24.11.2009 e la fattura è stata emessa in data 25.11.2009 e inviata direttamente alla \_\_\_\_\_. Così mi era stato detto di fare direttamente da \_\_\_\_\_. La fattura non è mai stata pagata. In data 2 febbraio 2010 è stato inviato un richiamo di pagamento, che produco (DOC. 2). Anche questo richiamato è rimasto impagato. La ACPR 2 ha quindi fatto spiccare un precetto esecutivo in data 2.03.2010 (DOC. 3) ed ha poi richiesto la continuazione dell'iter esecutivo fino alla richiesta di fallimento della \_\_\_\_\_. Produco a tale riguardo tutta la documentazione in mio possesso (DOC. 4)." (AI B7, pag. 2). Non avendo ottenuto il pagamento, \_\_\_\_\_ avrebbe contattato la Sezione della logistica: " ADR che non avendo ottenuto il pagamento di quanto dovuto ho contattato la sezione della logistica, pensando che, trattandosi di un appalto pubblico avrebbero versato il dovuto. Mi è stato invece risposto che avendo il Cantone già versato alla \_\_\_\_\_ l'importo di cui ai lavori già effettuati, la fattura della ACPR 2 avrebbe dovuto essere già versato da questa società. Non abbiamo avuto quindi alcun aiuto da parte del Cantone." Per quanto riguarda l'importo scoperto della ACPR 2 nei confronti della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ha dichiarato: " ADR che l'importo richiesto della ACPR 2 ammonta a quanto indicato sulla fattura, pari a CHF 1'163.15 (IVA compresa), a cui

eventualmente andranno aggiunte delle spese.” (AI B7, pag. 3). 7.6. In data 04.10.2011 il rappresentante dell’ACPR 1 Avv. RAAP 1 produceva agli atti: - contratto d’appalto Prefabbricato \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ del 14.09.2009 tra la \_\_\_\_\_ (impresa generale), la \_\_\_\_\_ (coordinatore – \_\_\_\_\_) e l’ACPR 1 (imprenditore) (cfr. allegato 1 all’AI 71); - fattura parziale 1806-002830 del 24.08.2011 dell’ACPR 1 indirizzata alla \_\_\_\_\_ per CHF 61'000.05 con conferma di ricevuto pagamento il 02.11.2009 (cfr. allegato 2 all’AI 71); - fattura parziale 1806-003111 del 24.08.2011 dell’ACPR 1 indirizzata alla \_\_\_\_\_ per CHF 55'874.65 con la conferma del pagamento di CHF 30'000.00 il 18.11.2009 (cfr. allegato 3 all’AI 71); - nota di credito 004389 del 24.08.2011 dell’ACPR 1 indirizzata alla \_\_\_\_\_ per CHF 25'874.65 (cfr. allegato 4 all’AI 71); - fattura finale 1806-004148 del 29.12.2009 dell’ACPR 1 indirizzata alla \_\_\_\_\_ per CHF 68'941.80 (cfr. allegato 5 all’AI 71); - fattura 1806-003942 del 09.12.2009 dell’ACPR 1 indirizzata alla \_\_\_\_\_ per CHF 597.70 (cfr. allegato 6 all’AI 71); - precetto esecutivo del 03.03.2010 per CHF 69'539.50 più interessi al 5% dall’08.01.2010 e CHF 100.00 di spese esecutive (cfr. allegato 7 all’AI 71). Interrogato in merito alla collaborazione con la \_\_\_\_\_ presso il cantiere di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, direttore di ACPR 1 asseriva: " ADR che non ho mai conosciuto personalmente IM 1. Ho potuto comunque parlare di lui con i miei collaboratori che hanno avuto dei contatti diretti con IM 1, si tratta di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Da quanto mi è stato riferito la \_\_\_\_\_ aveva ottenuto il mandato generale da parte del Cantone per la costruzione del fabbricato di \_\_\_\_\_. Prima di ottenere tale mandato la stessa aveva chiesto alla ACPR 1 un’offerta per gli impianti elettrici. (...) Una volta ottenuto il mandato, vi sono state nuove trattative tra IM 1 e verosimilmente \_\_\_\_\_ e o \_\_\_\_\_ e sono stati assegnati i lavori alla ACPR 1.”. Ad un certo punto, con l’avanzamento dei lavori, l’ACPR 1 inoltra due richieste di acconto alla \_\_\_\_\_, le quali, dopo essere state sollecitate, vengono in parte pagate: " ADR che ad un certo punto, con l’avanzamento dei lavori, abbiamo inoltrato una prima richiesta di acconti alla \_\_\_\_\_, per un importo di CHF 61'000.00. Tale richiesta non è stata inizialmente pagata. In seguito abbiamo mandato una seconda richiesta di acconto, anche essa rimasta impagata, almeno inizialmente. Nel corso del mese di novembre 2009 abbiamo quindi contattato la \_\_\_\_\_, dicendo a loro che se non venivano pagati gli acconti non avremmo più continuato con i lavori. A seguito di questa comunicazione vi è stato un incontro tra IM 1 e \_\_\_\_\_. Dopo tale incontro la ACPR 1 ha ottenuto il pagamento di quanto richiesto per un totale di 91'000 CHF. A seguito dell’avvenuto pagamento i lavori sono continuati e sono stati portati a termine.”. Fu poi inviata alla \_\_\_\_\_ la fattura finale per un importo di quasi CHF 70'000.00: " Abbiamo poi inviato alla \_\_\_\_\_ la fattura finale per un importo di quasi 70000 CHF. Vorrei precisare che oltre a questi lavori la società ha svolto ulteriori lavori commissionati direttamente dal Cantone, che ha provveduto regolarmente al pagamento, per un importo totale di circa 3'500 CHF.” (AI B3, pag. 2). Interrogato dalla PP in relazione alle misure intraprese dalla società nei confronti di IM 1, il direttore dell’ACPR 1 affermava: " ADR che non sono in grado di riferire esattamente quali passi la nostra società ha intrapreso direttamente con IM 1. So che abbiamo preso contatto con la sezione della logistica, con la quale vi è stato un incontro, nel corso del quale ci è stato riferito che il Cantone non avrebbe potuto onorare la fattura in quanto aveva già versato il dovuto alla \_\_\_\_\_. Abbiamo quindi fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della \_\_\_\_\_ per l’importo ancora impagato.”. Lo scoperto vantato dall’ACPR 1 nei confronti della \_\_\_\_\_ è quello del precetto esecutivo del 03.03.2010, ovvero CHF 69'539.50 più interessi al 5%

dall'08.01.2010 e CHF 100.00 di spese esecutive (AI B3, pag. 3; allegato 7 all'AI 71). 7.7. In data 13.09.2011 il patrocinatore della ACPR 5 Avv. RAAP 3 produceva agli atti: - richiesta di acconto del 27.10.2009 della ACPR 5 alla \_\_\_\_\_ per CHF 30'000.00 (cfr. allegato C all'AI 60); - fattura n° 20049 del 18.12.2009 della ACPR 5 alla \_\_\_\_\_ per CHF 72'338.70 (cfr. allegato D all'AI 60); - sollecito di pagamento del 27.01.2010 (cfr. allegato E all'AI 60); - mail del 02.02.2010 di \_\_\_\_\_ (cfr. allegato G all'AI 60); - accordo sottoscritto con la proprietaria dello stabile (cfr. AI 60). Interrogato in data 14.12.2011, \_\_\_\_\_, amministratore unico della subappaltatrice ACPR 5 dichiarava di non avere mai conosciuto IM 1, e di essere stato contattato, per i lavori di \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_: " ADR che non ho mai incontrato né conosciuto IM 1. ADR che la società di cui sono amministratore ha effettuato dei lavori presso il cantiere di \_\_\_\_\_ per la costruzione di un immobile per la sezione del sotto ceneri dei forestali. Io ero stato contattato direttamente dal signor \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_, che si occupava dei lavori. (...) Una volta contattato da \_\_\_\_\_ mi sono recato sul posto, ho effettuato le misurazioni ed in seguito ho fatto stilare l'offerta per i lavori. Sono poi stato contattato da \_\_\_\_\_ che mi ha confermato che i lavori erano stati assegnati alla società." (AI B2, pag. 2). Produceva l'offerta presentata dalla ACPR 5 alla \_\_\_\_\_ con la firma di \_\_\_\_\_ per accettazione (cfr. allegato doc. 1 al VI ad \_\_\_\_\_ del 14.12.2011) così come delle offerte datate novembre 2009 per lavori supplementari, sempre presso il cantiere di \_\_\_\_\_, anche esse firmate per accettazione da \_\_\_\_\_ (cfr. allegato doc. 1 al VI ad \_\_\_\_\_ del 14.12.2011). A precisa domanda della PP riferiva: " ADR confermo che dopo aver iniziato i lavori la società ha inviato una prima richiesta di acconto. Se non ricordo male la prima richiesta è stata inviata direttamente alla \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ mi ha quindi chiamato dicendomi che tale richiesta doveva essere inviata e intestata alla società \_\_\_\_\_. ADR che in quell'occasione ho sentito per la prima volta nominare tale società. Ho quindi scoperto che il cantone aveva appaltato i lavori alla \_\_\_\_\_ che a sua volta li aveva subappaltati alla \_\_\_\_\_. Ho quindi trasmesso la richiesta di acconto alla \_\_\_\_\_, richiesta che non è mai stata pagata." Seppure in assenza del pagamento dell'acconto, la società avrebbe comunque continuato con i lavori, i quali sarebbero stati terminati poco dopo. Sarebbe quindi stata emessa la fattura finale, per l'intero importo, fattura prodotta dall'Avv. RAAP 3 in data 13.09.2011. Non ricevendo il pagamento, \_\_\_\_\_ ha inoltrato un sollecito alla \_\_\_\_\_: " ADR che non avendo ricevuto il pagamento ho quindi inviato un sollecito alla \_\_\_\_\_, in data 27.01.2010. Come risulta dalla documentazione già prodotta ho quindi ricevuto uno scritto e-mail da \_\_\_\_\_ che comunicava che vi erano dei problemi con la \_\_\_\_\_. ADR che in seguito io mi sono rivolto al mio legale per cercare di risolvere la questione. Ha intrattenuto direttamente lui i contatti con il Cantone per trovare una soluzione." (AI B2, pag. 3). Nel suo scritto 13.09.2011 (cfr. AI 60) l'Avv. RAAP 3 spiegava che a seguito dell'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria, è stato raggiunto un accordo con la proprietaria del fondo, la quale ha versato alla ACPR 5 l'importo di CHF 48'000.00 più IVA, e produceva agli atti l'accordo preso in tal senso tra la Sezione della logistica e la ACPR 5 (cfr. allegato all'AI 61). In occasione del suo interrogatorio, \_\_\_\_\_ confermava questa circostanza, precisando: " ADR che confermo che la società ACPR 5 ha ricevuto un importo di 48'000 CHF (più IVA), a parziale risarcimento di quanto dovuto alla società per i lavori effettuati. Produco in tal senso la risoluzione del Consiglio di Stato del \_\_\_\_\_ (DOC. 3)." Quanto ancora vantato dalla società corrisponde alla differenza tra la fattura e quanto ricevuto dal Cantone (AI B2, pag. 3). 8. IM 1, dai conti bancari intestati alla \_\_\_\_\_

no. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, e no. \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, ha effettuato diversi prelevamenti a contanti. 8.1. In seguito all'avvio del procedimento penale, è stata in un primo momento acquisita la documentazione bancaria relativa ai conti di IM 1 e della \_\_\_\_\_ (cfr. AI 124, così come AI 21, 25, 30, 32, 33, 34, 34bis, 35). In data 23.03.2011 la PP PP 1 interrogava IM 1 in merito ai movimenti a contanti avvenuti sui conti della \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Al termine del verbale a IM 1 veniva detto che in un futuro verbale si sarebbe dovuto ricostruire il destino dato a numerosi prelevamenti a contanti effettuati dai conti della \_\_\_\_\_, ricostruzione in quel momento impossibile a causa della mancanza della contabilità della società (AI 1 e 124). In data 09.03.2012 veniva raccolta quindi la documentazione relativa alla contabilità della società presso la \_\_\_\_\_ (cfr. AI 96, 97 e 124). Il 21.08.2012 veniva fissato un nuovo interrogatorio, in quanto la contabilità acquisita agli atti (in parte prodotta da IM 1 ed in parte ottenuta dalla \_\_\_\_\_) non aveva permesso di determinare la destinazione data a tali importi. Con scritto del suo difensore in data 10.08.2012 (cfr. AI 112) IM 1, avvalendosi della facoltà di non rispondere, dichiarava non essere sua intenzione presenziare a qualsivoglia interrogatorio. 8.2. In occasione del suo interrogatorio del 23.03.2011, la PP PP 1 contestava all'imputato che dalla ricostruzione risultava che nel periodo di attività della \_\_\_\_\_ egli avrebbe prelevato dai conti \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ e presso \_\_\_\_\_, nonché dai conti a lui intestati l'importo totale di CHF 3'791'169.60. La PP rimarcava come si trattava di un periodo di circa 3 anni, pari ad una media annuale di prelevamenti a contanti di circa CHF 1'200'000.00. La PP rilevava come in alcuni periodi vi era un maggior numero di prelevamenti di cifre considerevoli, in particolare: - nel periodo 15.07.2008 – 31.07.2008: 8 prelevamenti dai conti della \_\_\_\_\_ per un totale di CHF 323'000.00; - nel periodo 01.09.2008 – 30.09.2008: diversi prelevamenti a contanti dai conti della \_\_\_\_\_ per un totale di CHF 244'500.00; - nel periodo 01.10.2008 – 31.10.2008: diversi prelevamenti a contanti per un totale di CHF 165'000.00; - nel periodo 01.11.2008 – 30.11.2008: diversi prelevamenti a contanti per un totale di ca. CHF 198'000.00; - nel periodo 01.12.2008 – 31.12.2008: diversi prelevamenti a contanti per un totale di ca. CHF 227'300.00; - nel periodo 28.09.2009 – 31.12.2009: diversi prelevamenti a contanti per importi consistenti per un totale di CHF 1'002'000.00. La PP precisa esservi inoltre numerosi prelevamenti a contanti di piccoli importi (inferiori a CHF 10'000.00), non considerati in questo calcolo. IM 1 in merito ha dichiarato: " Preciso che io avevo l'abitudine di pagare tutte le fatture della \_\_\_\_\_, così come gli stipendi degli operai, a contanti. Mi capitava quindi spesso di effettuare dei prelevamenti sostanziosi dai conti della \_\_\_\_\_ per poi procedere a questi pagamenti." Interrogato su quanto atteneva il suo stipendio quale dipendente della \_\_\_\_\_, l'imputato : " ADR che il mio stipendio quale dipendente della \_\_\_\_\_ ammontava a CHF 6'500.00 netti al mese. ADR che salvo rare eccezioni ho sempre potuto prelevare il mio stipendio. ADR che il mio stipendio lo utilizzavo per il pagamento delle mie fatture personali e quanto mi rimaneva normalmente lo versavo sui miei conti o lo consegnavo a mia moglie che abitava in Italia" (cfr. AI A1). Alla domanda di sapere se, oltre ai conti presso la \_\_\_\_\_ e presso \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_ rispettivamente lui personalmente avesse altri conti bancari, in Svizzera o in Italia, IM 1 rispondeva negativamente. Sulla sua situazione finanziaria dichiarava: " ADR che attualmente non guadagno nulla. Vivo grazie alla mia famiglia. Devo mantenere i due figli che vivono con la mia ex moglie, ai quali i contributi alimentari vengono versati da mia madre. Inoltre dalla

mia attuale moglie ho una figlia. ADR che mia moglie non lavora. Come detto viviamo tutti grazie a mia madre e ai suoi risparmi. Fortunatamente la vita in Italia non è così onerosa.” Per quanto attiene le autovetture da lui utilizzate, così IM 1: " ADR che utilizzo una vettura di mia suocera, una \_\_\_\_\_. Quando ero amministratore unico della \_\_\_\_\_ guidavo una \_\_\_\_\_. Si tratta di una vettura che avevo acquistato in leasing. Appena prima di tornare in Italia ho disdetto il leasing e riconsegnato la vettura. Nello stesso periodo ho pure riconsegnato i macchinari leasing utilizzati per l'attività della \_\_\_\_\_. (...) ADR che io non ho mai posseduto una \_\_\_\_\_ targata Ticino.” Circa la destinazione data al materiale di proprietà della \_\_\_\_\_ al momento del suo ritorno in Italia, l'accusato dichiarava: " ADR che quando sono tornato in Italia gli oggetti di proprietà della \_\_\_\_\_ (martelli, bulloni, ecc.) sono rimasti nel magazzino della \_\_\_\_\_ sito a \_\_\_\_\_. Non ho idea di che fine abbia fatto tale inventario.” A domanda del suo patrocinatore, IM 1 dichiarava che il canone di locazione per il magazzino e gli uffici della \_\_\_\_\_ ammontava a CHF 2'200.00 al mese. La PP gli chiedeva quindi di spiegare cosa è avvenuto a partire dal mese di ottobre 2009, quando egli avrebbe dichiarato essere iniziato il suo “periodo di follia”. Così IM 1: " Devo premettere che io da sempre ho problemi con il gioco ai casinò. Quando sono venuto in Svizzera per lavorare, dopo circa 5-6 mesi, per evitare di avere problemi/tentazioni ho deciso di autodiffidarmi da tutti i casinò svizzeri (DOC. 7). Tale diffida è durata 12 mesi ed in seguito sono stato riammesso. Ho quindi iniziato a recarmi abbastanza regolarmente ai casinò dove riuscivo a giocare anche mediamente 4'000/5'000 CHF al giorno; denaro che perdevo sistematicamente. Onde evitare di creare problemi alla ditta, il denaro da giocare al casinò lo ottenevo attraverso prestiti che mi venivano concessi con interessi da usurai. ADR che ho ottenuto prestiti dagli usurai per circa EURO 300'000. Questi prestiti li ho attualmente completamente ripagati, in buona parte con soldi della \_\_\_\_\_.” Alla domanda della PP sull'ammontare dell'importo perso al gioco, l'accusato riferiva: " ADR che in totale stimo di aver perso al gioco circa CHF 600'000.” (AI A1, pag. 18). Alla domanda dell'Avv. RAAP 2, patrocinatore della ACPR 4, rispondeva di non avere più pendenze con gli usurai. IM 1 dichiarava inoltre di avere ottenuto i prestiti da quattro diverse persone, di cui però non ha rivelato i nomi. Continuava poi il suo racconto, precisando: " Preciso ancora che nell'ottobre 2009 mi sono nuovamente auto diffidato dai casinò Svizzeri (DOC. 8).” La PP gli contestava che dalla ricostruzione dei prelievi a contanti è emerso che da ottobre 2009 avrebbe eseguito diversi prelievi per importi consistenti in breve lasso di tempo; nel mese di novembre, nello spazio di 25 giorni, avrebbe prelevato ca. CHF 520'000.00. Gli veniva quindi chiesto come avesse utilizzato questi importi: " Preciso che gli importi prelevati sono serviti sia per il pagamento di fatture relative alla società (contributi sociali), sia per il rimborso dell'importo che mi era stato prestato dagli usurai, sia per giocare al casinò. ADR che visto che ero diffidato dall'entrare nei casinò Svizzeri, giocavo presso i casinò di \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_, come risulta dal documento che viene allegato quale (DOC. 9).” La PP gli contestava in seguito che per ricostruire il destino dato a numerosi prelievi a contanti effettuati da conti della \_\_\_\_\_, era necessaria della documentazione contabile della società: " Preciso che la stessa magari è in possesso della fiduciaria che si occupava di allestire la contabilità della società. Mi impegno in ogni caso a verificare presso il mio domicilio per vedere quale documentazione è in mio possesso. Darò comunicazione al mio legale del tipo di documentazione in mio possesso.” L'avv. \_\_\_\_\_, su richiesta della PP, produceva la contabilità 2009 in originale della \_\_\_\_\_. A domanda del suo difensore IM 1

confermava: " (...) la mia intenzione non era quella di far affondare la ditta. Questo appare dal fatto che nell'ultimo periodo ho provveduto a versare a favore dei fornitori e delle assicurazioni sociali, cifre importanti sia a contanti sia tramite bonifico bancario. Rilevo in particolare che dalla documentazione prodotta emerge che in data 29.03.2010 ho effettuato un versamento a favore della cassa cantonale di compensazione AVS dell'importo di circa 31'000 CHF, mentre nel novembre/dicembre 2009 ho effettuato bonifici per un totale di almeno CHF 550'000 circa. Oltre a ciò ho continuato a versare gli stipendi agli operai. Prendo atto che questi aspetti verranno approfonditi nel corso di un ulteriore verbale" (cfr. AI A1). 8.3. \_\_\_\_\_, interrogata dinanzi alla PP PP 1 in data 08.03.2012, dichiarava di essere da ca. 5 anni alle dipendenze della \_\_\_\_\_, società che si occupava di contabilità per altre società, rispettivamente di allestire le dichiarazioni fiscali per i privati. Affermava di avere cominciato ad occuparsi della contabilità della \_\_\_\_\_ a novembre del 2008: " Ricordo che si trattava del novembre 2008 in quanto la prima cosa che ho dovuto fare è stato quella di "rimettere a posto" gli stipendi dei dipendenti di tutto il 2008, ritenuto come i vari importi relativi agli oneri sociali erano stati calcolati in modo errato. ADR che con la \_\_\_\_\_ è stato stipulato un contratto fiduciario." A precisa domanda dell'interrogante \_\_\_\_\_ rispondeva: " ADR che a fine mese o IM 1 consegnava la documentazione relativa alla società per l'ultimo mese, o andavo direttamente presso gli uffici della stessa a prendere tale documentazione. Oltre alla contabilità mi è capitato di aiutare la segretaria per alcune piccole questioni amministrative." \_\_\_\_\_ dichiarava inoltre che le schede contabili relative alla \_\_\_\_\_ venivano aggiornate mensilmente: " ADR che mensilmente le schede contabili relative alla \_\_\_\_\_ venivano regolarmente aggiornate. (...)", " (...) le schede contabili della società si trovano nel magazzino della \_\_\_\_\_". \_\_\_\_\_ dichiarava che esse si riferivano al 2008 ed al 2009, senza sapere però se quelle relative all'anno 2009 fossero complete. " ADR che non vi sono mai state grosse difficoltà nell'allestimento del bilancio. L'unico appunto che io avevo fatto a IM 1 era riferito al fatto che lui faceva i pagamenti a contanti e che per me non era una buona prassi. ADR che quando effettuava questi pagamenti normalmente li comunicava, producendo i giustificativi." (cfr. AI B11, pag. 2). La PP sottoponeva quindi a \_\_\_\_\_ la contabilità della \_\_\_\_\_ per l'anno 2009, dalla quale risultava un importo di CHF 1'169'802.03 in cassa: " ADR che noto che dal bilancio che mi è stato mostrato risulta un elevato importo in cassa. ADR che non ricordo come è stato allestito il bilancio, nel senso se IM 1 avesse o meno consegnato tutta la documentazione per quell'anno. È possibile che vi sia un importo così elevato in cassa o perché IM 1 non ha dato tutti i giustificativi oppure non so spiegarne i motivi. Bisognerebbe verificare nelle schede contabili. ADR che il bilancio 2009 non è stato chiuso dalla nostra società. Non sono in grado di dire se tutto è stato registrato, in quanto ad un certo momento IM 1 è sparito e pertanto non abbiamo più dato seguito al mandato. ADR che prima che IM 1 sparisse non ho mai avuto dubbi circa l'attività. Devo dire che IM 1 era molto preciso, in particolar modo per quanto concerne i pagamenti degli oneri sociali. Se non sbaglio quest'ultimi sono stati praticamente tutti regolarmente pagati, in parte penso anche per aiutare la direttrice, affinché non avesse ulteriori problemi" (cfr. AI B11, pag. 3). 8.4. \_\_\_\_\_, laureatasi nel 2001 quale ingegnere edile, iniziava nel 2007 la sua attività come responsabile tecnico alle dipendenze della \_\_\_\_\_ (cfr. AI B9, pag. 2). Dall'estratto del registro di commercio del 09.04.2010 (cfr. AI 2) risulta che ella sarebbe stata iscritta quale direttrice della \_\_\_\_\_ dal 29.08.2007/04.09.2007 al 05.02.2010/11.02.2010. Interrogata dalla PP in merito al suo impiego per la \_\_\_\_\_ dichiarava: " ADR che IM 1 mi

aveva spiegato che dell'impresa si sarebbe occupato lui personalmente. A lui serviva qualcuno che andasse ogni tanto sui cantieri per verificare le misura di sicurezza, rispettivamente che controllasse che gli onere sociali venissero regolarmente versati" (cfr. AI B9, pag. 3). In un secondo momento riferiva: "(...) ADR che il mio compito era appunto quello di verificare se la sicurezza sui cantieri era rispettata, rispettivamente se venivano pagati i contributi sociali" (cfr. AI B9, pag. 3). Interrogata in merito al pagamento degli oneri sociali, \_\_\_\_\_ rilevava: " ADR che per la verifica del pagamento dei contributi sociali normalmente IM 1 mi mostrava le certificazione che attestavano l'avvenuto pagamento. Devo dire che per i primi periodi non vi sono stati problemi, ma già a partire dall'inizio del 2009 ho incontrato delle difficoltà da parte di IM 1 per ottenere la conferma. In sostanza IM 1 mi diceva di ripassare in seguito, adducendo quale scuse che in quel momento non aveva tempo. Visto l'andamento ho quindi deciso a fine 2009 di dimettermi dalla carica di direttrice della \_\_\_\_\_. L'ho comunicato di persona a IM 1, consegnandogli la lettera di dimissioni. ADR che IM 1 non ha cercato di trattenermi. Ha accettato le dimissioni e mi ha detto che comunque pensava di chiudere la ditta. Ad inizio 2010 ho avuto una nuova occasioni di lavoro ed ho cercato più volte di contattare IM 1, chiedendogli di regolare la questione relativa agli oneri sociali, in quanto senza tale pagamento non mi veniva data l'autorizzazione ad iniziare una nuova attività. Questo perché ero io responsabile di tali pagamenti. Ho quindi più volte contattato sia IM 1 che la sua commercialista, la signora \_\_\_\_\_. Alla fine ho ottenuto la certificazione che erano stati effettuati pagamenti relativi agli oneri AVS e all'imposta alla fonte. Produco a tal fine lo scritto 7.04.2010 che la signora \_\_\_\_\_ aveva inviato alla commissione di vigilanza \_\_\_\_\_ (DOC. 5). Purtroppo tale pagamento non è stato sufficiente in quanto la \_\_\_\_\_ non era in regola in merito ai pagamenti della \_\_\_\_\_, della Cassa pensioni, della perdita guadagno per malattia, della Commissione cantonale paritetica e del Fondo pensionamento anticipato. Questo perlomeno era quanto mi era stato comunicato dalla signora \_\_\_\_\_ della commissione di vigilanza" (cfr. AI B9, pag. 5). 9. L'Equipe finanziaria del Ministero pubblico (in seguito EFIN) veniva incaricata dalla PP PP 1 di analizzare la documentazione contabile e bancaria relativa all'attività della \_\_\_\_\_, nonché dei conti personali di IM 1, così come di ricostruire l'importo che quest'ultimo avrebbe prelevato a partire dal 2009 dalla \_\_\_\_\_ a contanti per uso non attinente all'attività societaria (cfr. AI 124). In seguito agli ordini di perquisizione presso la Banca \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (cfr. AI 21; AI 2 dell'incarto INC.2010.3091; INC.2010.2491), venivano in primo luogo analizzati i movimenti sui conti personali di IM 1 così come della \_\_\_\_\_, identificando i flussi finanziari correlati. Avendo rilevato pochi movimenti sui conti personali di IM 1, l'EFIN si concentrava sulla movimentazione a contanti dei conti della \_\_\_\_\_ identificando, laddove possibile, la destinazione (cfr. AI 124). In un secondo momento, sulla base della contabilità della \_\_\_\_\_ per l'anno 2009, veniva eseguita una ricostruzione dell'importo che l'imputato avrebbe prelevato dalla società per usi non specificati. Non essendovi agli atti le schede contabili di dettaglio della contabilità del 2009 contenenti le singole registrazioni, non è risultato possibile ricostruire l'insieme dei movimenti della CASSA (cfr. AI 124). Allo scopo di confermare l'attendibilità del conto CASSA, veniva quindi eseguito un confronto degli estratti conto della Banca \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ con i relativi giustificativi, ponendo particolare attenzione ai saldi contabili finali. In seguito, con l'ausilio delle liste riassuntive mensili dei movimenti di CASSA rinvenute nella documentazione contabile perquisita presso la \_\_\_\_\_ (con i relativi

giustificativi), l'EFIN verificava che le fatture presenti nella contabilità così come tutti i giustificativi erano registrati in tali liste. Per identificare eventuali pagamenti non registrati in contabilità oppure successivi all'anno contabile 2009, chiedeva infine ai principali istituti che hanno intrattenuto rapporti commerciali con la \_\_\_\_\_, l'estratto di tutti i pagamenti eseguiti da quest'ultima. In seguito agli ordini di perquisizione e sequestro emanati dalla PP ed alla produzione della relativa documentazione agli atti, veniva quindi analizzata la movimentazione dei conti societari della \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per il periodo 01.03.2007 – 14.02.2011. Per quanto attiene ai conti intestati a IM 1, i movimenti risultavano essere limitati e ridotti a poche decine di migliaia di franchi, con scarsissima, se non nulla, rilevanza ai fini del presente procedimento (AI 124). Per quanto riguarda i conti intestati alla \_\_\_\_\_, veniva invece rilevata una grossa movimentazione per gli anni considerati, ovvero dal 2007 al 2011, legata al fatto che su questi conti confluivano tutti i pagamenti delle commesse pubbliche aggiudicate alla \_\_\_\_\_. Le entrate erano quindi relative ai bonifici dell'Amministrazione Cantonale ed a pagamenti di clienti della \_\_\_\_\_, mentre le uscite sono prevalentemente dei prelevamenti a contanti eseguiti personalmente dall'imputato prevalentemente per fini personali. Per quanto attiene il periodo compreso tra marzo 2007 e febbraio 2010, i prelevamenti a contanti eseguiti da IM 1 ammontavano a CHF 3'861'843.40, esclusi gli importi che quest'ultimo ha prelevato dai suoi conti personali. Tra il mese di settembre 2009 ed il mese di dicembre 2009, vi fu un aumento considerevole dei prelevamenti a contanti. In questi quattro mesi IM 1 eseguì 20 prelevamenti di importi ingenti a contanti (superiori a CHF 10'000.00) per un valore complessivo di CHF 1'168'700.00. A pagina 4 del suo rapporto, l'EFIN riporta una rappresentazione grafica dei prelevamenti eseguiti dall'imputato dai conti della \_\_\_\_\_ da cui traspare chiaramente tale andamento e per i quali, data la loro natura, non è stato possibile identificare la destinazione. La contabilità acquisita agli atti non ha permesso di determinare la destinazione data a numerosi prelevamenti a contanti effettuati dai conti della \_\_\_\_\_, e IM 1 rifiutandosi di presenziare all'interrogatorio a cui venne citato dalla PP, non ha reso possibile la ricostruzione precisa della movimentazione a contanti del periodo tra il 2009 ed il 2010, che è rimasta senza precisa spiegazione. Date queste premesse, l'EFIN utilizzava, quale importo di riferimento iniziale per la sua analisi, il saldo della CASSA della contabilità della \_\_\_\_\_ al 31.12.2009, ossia CHF 1'169'802.03. La contabilità non è stata oggetto di revisione, in quanto l'ufficio di revisione ha rinunciato al mandato in data 26.03.2010. Dopo lettura del verbale di \_\_\_\_\_, l'EFIN giungeva alle seguenti conclusioni: " Le registrazioni contabili degli importi relativi alla CASSA, effettuate dalla contabile, sono state eseguite sulla base degli estratti conto bancari \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (Verbale MP di \_\_\_\_\_, 08.03.2012, pagina 3 riga da 3 a 8). Essa ha reputato che i prelevamenti a contanti senza spiegazione avessero come unica destinazione contabile il conto CASSA, ritenuto che IM 1 era comunque da lei considerato una persona molto precisa e affidabile." Sono quindi state eseguite le verifiche per plausibilizzare la correttezza del saldo del conto CASSA, utilizzato dalla contabile per registrare (provvisoriamente) tutte le operazioni di prelevamento a contanti dai conti bancari, per le quali l'imputato non ha consegnato un documento giustificativo. Non essendo possibile rintracciare o perquisire alcun deposito di contanti (CASSA), gli importi registrati su questo conto rappresentano, secondo l'EFIN, tutti i prelevamenti a contanti eseguiti da IM 1 senza spiegazione. Le verifiche si sono basate sulla documentazione sequestrata durante la perquisizione presso la \_\_\_\_\_. Siccome agli atti mancano i giustificativi del terzo trimestre del 2009 ed i prelevamenti

maggiori sono relativi al quarto trimestre 2009, esse si concentravano sul periodo compreso tra ottobre e dicembre 2009. Le fatture controllate dall'EFIN trovavano corrispondenza nella contabilità (cfr. AI 124). L'EFIN ha precisato di aver potuto verificare le pezze giustificative limitatamente alla loro inclusione sulle liste Excel riassuntive, presenti nella documentazione contabile, che contabilizzavano i pagamenti a contanti e bancari. Su queste liste figurano la data e l'importo del giustificativo, iscrizioni in alcuni casi eseguite manualmente. Non avendo a disposizione le schede contabili del conto CASSA, risultava impossibile verificare il dettaglio delle singole registrazioni che compongono il saldo. A complemento di queste verifiche, i saldi bancari ed i bonifici venivano confrontati con le pezze giustificative presenti in contabilità, riscontrando una corrispondenza tra i documenti bancari ufficiali e le liste riassuntive. Il saldo del bilancio al 31.12.2009 dei conti bancari corrisponde al saldo dello stesso giorno degli estratti conto bancari. Le risposte fornite dai principali istituti previdenziali e dalle aziende con le quali la \_\_\_\_\_ ha intrattenuto relazioni d'affari alla lettera di informazione inoltrata dalla PP, hanno consentito di stabilire l'importo per il quale non vi è una spiegazione o per il quale, a conoscenza dell'EFIN, non sono stati rilevati dei giustificativi. L'EFIN ha evidenziato che gli unici importi che non risultavano essere registrati sono relativi al 2010. I pagamenti relativi al 2009 sono invece registrati nelle liste mensili ricapitolative contabili perquisite presso la \_\_\_\_\_, motivo per cui ha ritenuto che siano state considerate nella contabilità 2009 (cfr. AI 124). Sulla base di queste informazioni l'EFIN ha stilato una lista dei pagamenti che, secondo le informazioni in suo possesso, non sono stati registrati in contabilità, per un importo totale di CHF 51'348.30. Veniva quindi ricalcolato l'importo per il quale non esistono giustificativi o per i quali non vi è una spiegazione plausibile del loro impiego: Saldo conto CASSA al 31.12.2009 (CHF) 1'169'802.03 Pagamenti non in contabilità (CHF) -51'348.30 ----- Importo senza spiegazione (CHF) 1'118'453.73 In conclusione, ritenuta la grande movimentazione a contanti rilevata sui conti della \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ intestati alla \_\_\_\_\_, l'importo prelevato a contanti, poi registrato contabilmente in CASSA, per il quale non esistono giustificativi o per i quali non vi è alcuna spiegazione, ammonta a CHF 1'118'453.70 (cfr. AI 124). 10. In data \_\_\_\_\_ il Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ decreta lo scioglimento della \_\_\_\_\_, rimasta priva di consiglio di amministrazione, organo di revisione e recapito statutario, ed ordina la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. Il 21.09.2010 l'Ufficio fallimenti di \_\_\_\_\_ chiedeva la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento per mancanza di attivo, ordinata dal Pretore in data 24.09.2010, riservata la facoltà ai creditori di chiederne la continuazione anticipandone le spese. La pubblicazione sul Foglio Ufficiale dell'apertura e della sospensione della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 230 LEF avviene in data 01.10.2010. In data 11.10.2010 – non avendo nessun creditore anticipato le spese come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale – il fallimento veniva chiuso per mancanza di attivo (cfr. AI 24). Questo l'elenco dei creditori insinuatisi, esclusi quelli garantiti da pegno o privilegiati nel fallimento della \_\_\_\_\_, per un ammontare complessivo di CHF 153'513.89: Data Creditore Importo 14.10.2010 \_\_\_\_\_ 957.60 07.09.2010 \_\_\_\_\_ 10'648.00 26.08.2010 \_\_\_\_\_ 4'290.05 05.10.2010 Comune di \_\_\_\_\_ 140.00 27.09.2010 \_\_\_\_\_ 1'652.20 02.09.2010 \_\_\_\_\_ 14'259.20 02.09.2010 \_\_\_\_\_ 9'011.40 15.09.2010 \_\_\_\_\_ 786.10 25.08.2010 \_\_\_\_\_ 14'235.25 24.08.2010 \_\_\_\_\_ 97'534.09 11. Si sono costituiti accusatori privati nel presente procedimento le seguenti persone: - ACPR 1 , Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

rappr. dall'avv., Via \_\_\_\_\_, Casella postale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, chiedendo la condanna dell'imputato al pagamento di fr. 69'539.50 più interessi e costi di patrocinio, con attribuzione degli averi in sequestro; - ACPR 2, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, rappr. da \_\_\_\_\_ c/o ACPR 2, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, senza avanzare pretese di risarcimento in questa sede; - ACPR 3, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, rappr. da \_\_\_\_\_, c/o ACPR 3, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, senza avanzare pretese di risarcimento in questa sede; - ACPR 4, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, rappr. dall'avv. RAAP 2, Via \_\_\_\_\_, Casella postale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; chiedendo la condanna dell'imputato al pagamento di fr. 260'000.-- comprensivo di interessi, spese diverse e costi di patrocinio. - ACPR 5, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, rappr. dall'avv. RAAP 3, Via \_\_\_\_\_, Casella postale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, senza avanzare pretese di risarcimento in questa sede; - ACPR 6, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, rappr. dall'avv. RAAP 4, Palazzo \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_, Casella postale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, chiedendo la condanna dell'imputato al pagamento di fr. 162'800.-- più interessi e costi di patrocinio, con attribuzione degli averi in sequestro. Nessuno, degli accusatori privati che hanno avanzato pretese in questa sede, si è insinuato nel fallimento di guisa che non fa parte della massa fallimentare liquidata in via sommaria. 12. A seguito dell'ordine del PP, sono a tutt'oggi in giudiziale sequestro: - CHF 68'000.00 depositati sul conto no. \_\_\_\_\_, rubrica \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, intestato al Ministero Pubblico del Cantone Ticino; - 1 contenitore di cartone A4 contenente documentazione cartacea “\_\_\_\_\_ fatture 2010 2° semestre”; - 1 contenitore di cartone A4 contenente documentazione cartacea “Privato IM 1 2010”; - 1 busta trasparente contenente contabilità \_\_\_\_\_ e corrispondenza varia (cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 09.03.2012, AI 97). 13. In diritto valgono le seguenti considerazioni 13.1. Giusta l'art. 138 n. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Trattandosi di valori patrimoniali giusta l'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, contrariamente al cpv. 1, non occorre che essi siano di proprietà altrui; secondo la giurisprudenza è infatti sufficiente che essi appartengano “economicamente” a terzi (DTF 120 IV 121 consid. e; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, Berna 2010, n. 19 ad art. 138 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, *Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I*, Berna 2010, pag. 313, n. 56); ciò è il caso ad esempio se i valori sono trasferiti a titolo fiduciario (Rehberg/ Schmid/ Donatsch, *Strafrecht III*, Zurigo 2003, pag. 94 s). La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che un conto bancario per il quale è rilasciata una procura costituisce una cosa affidata ai sensi dell'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 127; 118 IV 33 consid. 2a; 117 IV 434 ss consid. cc; 111 IV 21 consid. 2; 109 IV 31 consid. 2c). A tal fine è irrilevante che il titolare ne possa ancora disporre: occorre solo che l'autore sia messo nella condizione di poterne disporre da solo (DTF 119 IV 127; 109 IV 32). I valori risultano affidati dal momento in cui l'autore li riceve - e eventualmente ne acquista la proprietà - con l'obbligo di utilizzarli in una maniera particolare (conservarli, amministrarli o consegnarli a terzi) nell'interesse altrui, in base ad istruzioni che possono essere espresse o tacite (DTF 120 IV 278; 118 IV 32; 106 IV 259; 86 IV 167; Niggli/Wiprächtiger, *Basler Kommentar, Strafrecht II*, n. 36 ad art. 138 CP; Corboz, op. cit. n. 19 ad art. 138 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., pag. 307, n. 49). L'impiego dei valori è illecito quando colui al quale sono stati affidati ne fa un uso contrario alle istruzioni ricevute,

scostandosi dalla destinazione prefissata (DTF 129 IV 257 consid. 2.2.1 e rinvii). Elemento caratteristico di questa variante di reato è il comportamento con cui l'agente dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i valori patrimoniali (DTF 121 IV 23 consid. 1c). Contrariamente all'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP, la norma non protegge infatti il diritto di proprietà del terzo che ha riposto la sua fiducia nell'autore, ma il diritto di colui che ha affidato il valore patrimoniale a che questo sia utilizzato allo scopo assegnato e conformemente alle istruzioni date (DTF 129 IV 257 c. 2.2.1; 124 IV 9; Favre/ Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, n. 1.15 ad art. 138 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF 6B 609/2010 consid. 4.2.2; 6B 341/2011 consid. 1.5; 6B 446/2010 consid. 6.3; 6S.249/2002 consid. 1.2) il patrimonio di una SA non è affidato agli organi della stessa. Gli organi della SA non sono considerati, nei confronti della società, come terzi, bensì sono parte di essa. Gli organi non ricevono in affidamento il patrimonio della società per amministrarlo. Al contrario, i beni patrimoniali rimangono in possesso della società, ed è la società stessa ad amministrarli, sebbene lo faccia tramite i suoi organi. Per questo motivo, nel caso in cui un organo della società abbia disposto dei beni patrimoniali della stessa in maniera contraria ai suoi obblighi, questo comportamento non può costituire un'appropriazione indebita gi sensu dell'art. 138 CP; si tratta piuttosto di esaminare se siano adempiuti i presupposti dell'amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP. 13.2. Giusta l'art. 158 cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga. La pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). Per il cpv. 3 del citato disposto, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. L'adempimento della fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una soggettiva: è necessario che l'autore abbia avuto una posizione di gerente (Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell'ambito di tale funzione, che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit Suisse, 3. ed., n. 2 segg. ad art. 158; Niggli, Basler Kommentar, n. 9 segg. ad art. 158; Stefan Trechsler, Praxiskommentar, n. 2 segg. ad art. 158; DTF 123 IV 17, DTF 122 IV 279 e DTF 120 IV 190). L'art. 158 CP punisce l'uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di "Treubruch" da parte di chi ricopre una "Garantenstellung", ovvero una funzione di garante. Perseguita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e riferimenti). L'autore deve, così, essere tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o sorvegliarne la gestione. E', quindi, necessario che egli abbia un dovere di amministrazione o di tutela. Gestore ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1 pag. 126, 123 IV 17 consid. 3b pag. 21, 120 IV 190 consid. 2b pag. 192). E', dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell'art. 158 CP, che il gestore goda di un'autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un'azienda (STF del 2 febbraio 2009, 6B\_931/2008, consid. 2.1; DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b). La norma in questione precisa che il dovere di

gestione o di salvaguardia di interessi pecuniari altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio giuridico o anche da una gestione d'affari senza mandato (FF 1991 II 1018; per esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7° ed., § 19 n. 10). Quest'ultima possibilità concerne in modo particolare i casi in cui il gerente prosegue la propria attività dopo la morte del mandante, senza essere al beneficio di un valido mandato post mortem. Il potere di amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la stipulazione di atti giuridici, sia con l'obbligo di difendere, sul piano interno, precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali ("Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll", STF 18 gennaio 2003, 6S.711/2000, consid. 4.3.; DTF 123 IV 17 consid. 3b pag. 21). Un gestore patrimoniale è il classico caso di persona tenuta in base ad obblighi contrattuali a tutelare gli interessi pecuniari altrui (DTF 120 IV 190, consid. 2b). Perché vi sia reato, il gestore deve aver trasgredito ad un dovere che gli incombe in tale sua qualità (DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una tale trasgressione, occorre preliminarmente determinare in maniera concreta i contenuti dell'obbligo o, in altre parole, quale comportamento avrebbe dovuto adottare l'autore. Nell'effettuare questo esame bisogna, tra le altre cose, chiarire se egli era tenuto a conservare il patrimonio oppure se era chiamato a fare in modo che esso aumentasse. Atti conformi ai doveri di gestione, anche se comportano dei rischi, non ne rappresentano una violazione (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 158). In effetti, le attività commerciali e di amministrazione di capitali sono sovente e per la loro stessa natura soggette al pericolo di una perdita finanziaria, per cui agire assumendo questo rischio può essere conforme al mandato o agli impegni assunti (DTF 105 IV 89, consid. 2b e 2c). In tal senso, dunque, può risultare addirittura contrario ai doveri tralasciare l'adozione di una disposizione rischiosa (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 19, n. 13). In simili situazioni, non si può decretare una condanna ai sensi dell'art. 158 CP nemmeno nel caso in cui l'operazione si concluda con un esito negativo. Gli obblighi di amministrare e sorvegliare richiedono l'adempimento di atti tendenti alla tutela degli interessi patrimoniali altrui (Mini, op. cit., pag. 227 e riferimenti). Non ogni inadempimento contrattuale realizza la fattispecie dell'art. 158 CP: penalmente perseguibile è la violazione di un obbligo principale da parte dell'autore, mentre quella di semplici doveri accessori non realizza il reato (Mario Postizzi, Contratto di Mandato e reato per omissione, in CFPG, Basilea 2009, n. 43, pag. 192). Esempi di trasgressione dei doveri di gestore sono, tra gli altri, l'utilizzo contrario alle regole di un patrimonio affidato, come l'impiego non dichiarato di manodopera subordinata all'autore per suoi scopi privati o a favore di un'altra ditta (DTF 81 IV 280 seg.), il mancato incasso di tasse dovute e pagabili da parte di un segretario comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza volontaria della promozione della vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV 15), la conclusione di contratti per proprio conto o a favore di terzi concorrenti invece che per conto del proprietario della ditta per la quale l'autore lavora (DTF 115 IV 313 consid. 3; DTF 80 IV 248), la deviazione da parte del gerente di una filiale di guadagni spettanti alla casa madre sui conti di una ditta da lui controllata (DTF 109 IV 112 seg., consid. 2a), l'accettazione di tangenti in cambio di un comportamento che nuoce agli interessi patrimoniali del committente (DTF 129 IV 124, consid. 4.1.), l'effettuazione di una serie di investimenti speculativi contrari agli interessi ed

alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190, consid. 2b). Il reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). E' il caso quando ci si trova di fronte ad una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell'attivo, ad un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento dell'attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell'attivo, tale da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico (STF 13 gennaio 2011, 6B\_223/2011, consid. 3.3.3 e sentenza 2 febbraio 2009, 6B\_931/2008, consid. 4.1.). Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV 104 consid. 2c). Secondo la DTF 117 IV 259 consid. 2b la SA con azionista unico è considerata un'altra persona anche per l'azionista nonché amministratore unico, per il quale il patrimonio della società è considerato patrimonio altrui. Una disposizione patrimoniale dell'amministratore unico ai danni della SA con azionista unico, la quale deve essere considerata una spesa (Aufwand), può essere considerata contraria ai suoi doveri unicamente se sono intaccati il capitale sociale e le riserve della società, se quindi il patrimonio netto (attivi meno passivi) restante dopo la disposizione non è più sufficiente a coprire il capitale sociale e le riserve legali. 13.3. A norma dell'art. 165 cifra 1 CP il debitore che, in un modo non previsto nell'art. 164 CP, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni. L'enumerazione delle condotte punibili non è esaustiva (DTF 6P.168/2006 consid. 8.2.1). L'art. 165 CP, diversamente dall'art. 164 CP, concerne di norma un comportamento complessivo ( Globalverhalten ) che va valutato dal giudice nella realizzazione dei suoi atti costitutivi, con ampio margine d'apprezzamento (Donatsch, Strafrecht III, Zurigo 2008, pag. 337; Wermeille, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de la gestion fautive in: RPS 1999 pag. 385). Nell'apprezzare tale comportamento, il giudice deve, in particolare, valutare se vi sia stata una mancanza di senso di responsabilità che denota indiscutibilmente una leggerezza riprovevole (DTF 115 IV 41 consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I Berna 2002, n. 21-22 ad art. 165; CCRP 10 marzo 2009, inc. 17.2008.75, consid. 8). Un solo atto di cattiva gestione può essere sufficiente a configurare l'infrazione. Se all'accusato vengono rimproverati più atti di cattiva gestione correlati con il fallimento, si deve considerare che ci si trova confrontati con una sola infrazione ma la pluralità di atti deve essere valutata nel quadro della commisurazione della pena (DTF 123 IV 195; Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 165). Per dotazione insufficiente del capitale la dottrina, facendo spesso riferimento al messaggio del Consiglio federale, annovera tutti i casi in cui un'impresa non dispone, già sin dall'inizio, di risorse sufficienti per far fronte alle spese generate dall'attività imprenditoriale che si accinge a svolgere, come pure i casi in cui il capitale azionario al momento della fondazione non è stato liberato dagli azionisti ed i casi in cui i conferimenti in natura sono stati sopravvalutati (Corboz, op. cit. N. 23 ad art. 165; Trechsel/Ogg; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, N. 5 ad art. 165; Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare in: FF 1991 II pag. 873 ad n. 213.33). L'applicazione della norma presuppone, però, comportamenti di una certa gravità, poiché non è pensabile che l'infrazione possa consumarsi ogni qualvolta una società fallisca in

seguito a un'insufficiente dotazione di capitale (Messaggio del Consiglio federale cit., pag. 873). 13.4. Giusta l'art. 163 CP: " 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori." Per l'art. 164 CP: "

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.